SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 171**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 luglio 1991** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1991. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

91A3303

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1991, n. **216**.

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio mediante:

a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;

b) l'attuazione di interventi a sostengo delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;

c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale nei quartieri a rischio;

d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo.

2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 2.

1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3.

2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere.

3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla commissione di cui al comma 5.

4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.

5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dalla pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazionenazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta.

7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno.

Art. 3.

1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri:

a) sperimentalità e concentrazione;

b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;

c) collegamento — anche nella forma della gestione congiunta — con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;

d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;

e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;

f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;

g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.

4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti.

Art. 5.

1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane nonché agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale possono essere dati in uso, con convenzione che ne fissa la durata, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 1.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Art. 6.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui all'articolo 1.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, rispettivamente, gli accantonamenti «Interventi a favore dei minori» e «Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 19 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari sociali*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 152, 155 e 157 della legge 19 maggio 1975, n. 151:

«Art. 330 *(Decadenza dalla potestà sui figli).* — Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare».

«Art. 333 *(Condotta del genitore pregiudizievole ai figli).* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento».

«Art. 336 *(Procedimento).* — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) è il seguente:

«Art. 2. *(Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate).* — 1. Lo Stato concorre per l'anno 1990 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 80.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 963.632 milioni per le province e in lire 5.804.723 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 470.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato nell'importo di lire 811.000 milioni iscritto al capitolo 1582 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990;

d) fondo per il finanziamento degli oneri di personale alle province, ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1989 valutato nell'importo di lire 40.000 milioni;

e) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento, dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

f) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1990, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1989, valutato in lire 10.694.000 milioni.

Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1991, di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

1-*bis*. Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera *f)*, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata; per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

2. Per gli enti locali della regione Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni della legge 30 novembre 1989, n. 386».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo degli articoli 12 e 13 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 272/1989:

«Art. 12 (*Servizi diurni*). — 1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.

3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.

Art. 13 (*Coordinamento dei servizi*). — 1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

2. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni».

Nota all'art. 5:

— La legge n. 390/1986 reca: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici». Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 di detta legge:

«Art. 1. — 1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: *a)* a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; *b)* a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; *c)* ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2-3. *(Omissis)*.

4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi.

6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

7. *(Omissis)*.

Art. 2. — 1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica, in materia di utilizzazione di beni immobili, sono reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5298):

Presentato dal Ministro per gli affari sociali (JERVOLINO RUSSO) e dal Ministro dell'interno (SCOTTI) il 3 dicembre 1990.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 20 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, XI.

Esaminato dalla XII commissione il 19 marzo 1991, 14 e 16 maggio 1991 e approvato il 23 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2850):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 6 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 25, 26 giugno 1991; 3, 9 luglio 1991 e approvato il 10 luglio 1991.

91G0261

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1991, n. 217.

Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;

Attesa la necessità di stabilire le caratteristiche delle predette schede di rilevazione e le relative modalità di compilazione e trasmissione, nonché i tempi e le procedure di rilevamento ed elaborazione dei dati acquisiti;

Considerato che anche in relazione all'attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata è indispensabile ottenere informazioni sulle diverse fasi in cui si articola il processo distributivo e di impiego dei suddetti presidi sanitari;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, terzo comma, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota numero 705/44.64/AG.5 del 10 gennaio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I modelli delle schede per l'annotazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari effettuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono quelli di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4.

2. Le schede devono essere compilate secondo le modalità e con i tempi e le procedure di rilevamento e trasmissione dei dati precisati per ciascuna di esse negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita, di cui all'allegato 1, deve essere trasmessa al «Ministero dell'agricoltura e delle foreste - sistema informativo agricolo nazionale (s.i.a.n.)», entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare:

a) dalle ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, dai distributori e dai venditori;

b) da coloro che effettuano trattamenti per conto terzi, limitatamente ai presidi sanitari acquistati in proprio, dalle cooperative di acquisto e dai centri di distribuzione collettiva.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa distintamente per ciascuna attività, qualora il dichiarante eserciti più di una delle attività indicate nel modello di cui all'allegato 1.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 potrà essere sostituita da un supporto magnetico contenente gli stessi dati della scheda di cui all'allegato 1, dopo che le caratteristiche di tale supporto saranno state determinate con provvedimento ministeriale o con il decreto di cui all'art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ove l'utilizzazione di tale supporto comporti una qualche variazione sul contenuto della dichiarazione.

4. Nella scheda di cui al comma 1 le vendite di presidi sanitari, non compresi nella prima e seconda classe tossicologica, effettuate a soggetti che li utilizzano esclusivamente in orti e giardini familiari, e il cui raccolto è destinato al consumo proprio, possono essere aggregate per presidio e dichiarate cumulativamente. In tal caso l'acquisto di detti presidi avviene previa esibizione di autocertificazione, vidimata, protocollata e depositata in copia presso l'unità sanitaria locale competente per territorio.

5. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

1. La scheda relativa alla dichiarazione dei dati di vendita, di cui all'allegato 2, deve essere trasmessa al «Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n.» dagli speditori entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare.

2. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro il secondo mese successivo al semestre che segue quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

Art. 4.

1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.

2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.

4. Le unità sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al «Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n.» entro il 31 maggio di ciascun anno.

5. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento.

Art. 5.

1. Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.

2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unità sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, che può in ogni momento verificare la regolarità della tenuta.

3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

1. Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all'art. 2, e, successivamente, sulla base dell'elaborazione dei dati ricavati dalle schede di cui all'art. 4, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può disporre di esentare dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i soggetti di cui all'art. 4, in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 5.

Art. 7.

1. Il «Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n.» cura l'elaborazione centralizzata dei dati rilevati tramite le schede di cui agli allegati 1, 2 e 3 per quantità riferite a singole sostanze attive e, per quanto concerne l'utilizzazione, anche alle singole colture o derrate immagazzinate o usi extra-agricoli aggregando i dati per l'intero territorio nazionale, regioni, comuni e, limitatamente all'utilizzazione, per unità sanitaria locale.

2. I risultati delle elaborazioni sono trasmessi a cura del s.i.a.n. ai Ministeri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni e per la parte di competenza alle unità sanitarie locali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1991
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 115

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (S.I.A.N.)

Numero progressivo di protocollo

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI VENDITA DI PRESIDI SANITARI

(D.I. ART. 1)

ANNO 19 ☐ SEMESTRE 1° 2°

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o Codice Fiscale

Estremi di nascita (se dichiarante singolo) giorno mese anno Comune	Prov.	Sesso M F	N. di telefono pref. numero
		☐ ☐	

Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	prov.	cap

INTESTATARIO DI REGISTRAZIONE ☐ INTERMEDIARIO ☐ TERZISTA O ASSIMILATO ☐

SEZIONE b) - Informazioni relative ai presidi sanitari venduti

	PARTITA IVA O CODICE FISCALE DELL'ACQUIRENTE [1]	TIPO ACQUI. (*) [2]	DENOMINAZIONE PRESIDIO [3]	NUMERO REGISTRAZ. [4]	QUANTITÀ Kg. o l. [5]
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

DATA ______________ FIRMA ______________________ PAG. ☐ DI ☐

(*) Indicare il tipo di acquirente 1 se intermediario, 2 se terzista o assimilato 3 se utilizzatore finale, 4 se acquirente per auto-consumo.
Per tipo acquirente 4 si può omettere il Codice Fiscale o la Partita Iva

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (S.I.A.N.)

Numero progressivo di protocollo

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE DI PRESIDI SANITARI

(D.I. ART. 1)

ANNO 19 ☐☐ SEMESTRE 1° 2°

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o Codice Fiscale

Estremi di nascita (se dichiarante singolo) giorno mese anno Comune	Prov	Sesso M F	N. di telefono pref. numero
		☐ ☐	

Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	prov.	cap

INTESTATARIO DI REGISTRAZIONE ☐	ALTRO ☐

SEZIONE b) - Informazioni relative ai presidi sanitari esportati

	RAGIONE SOCIALE O NOMINATIVO / SEDE SOCIALE O DOMICILIO DELL'ACQUIRENTE [1]	CODICE STATO [2]	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO E COMPOSIZIONE (*) [3]	COD STAB. DI PRODUZ. (**) [4]	NUMERO REGISTRAZ. [5]	QUANTITÀ Kg. o l [6]
1						
2						
3						

(*) La composizione va indicata solo nel caso di prodotto non registrato e in modo conforme al D.P.R. 223/88
(**) Da indicare solo nel caso si tratti di produzione di prodotti non registrati

SEZIONE b) - Informazioni relative ai presidi sanitari esportati

	RAGIONE SOCIALE O NOMINATIVO / SEDE SOCIALE O DOMICILIO DELL'ACQUIRENTE (1)	CODICE STATO (2)	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO E COMPOSIZIONE (*) (3)	COD. STAB. DI PRODUZ. (**) (4)	NUMERO REGISTRAZ. (5)	QUANTITÀ Kg. o l (6)
4						
5						
6						
7						

(*) La composizione va indicata solo nel caso di prodotto non registrato e in modo conforme al D.P.R. 223/88
(**) Da indicare solo nel caso si tratti di produzione di prodotti non registrati

TABELLA DEI CODICI DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE

COD	DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA	SEDE STABILIMENTO
0011	AGRINDUSTRIA S r.l	S CIPRIANO PO (PV)
0021	AGRIVITIS S.C. S r.l	FOGGIA – S.S. 16
0031	AGROZOOFARMA S r.l	MORTEGIANO (UD)
0041	AIFAR AGRICOLA S.a.s	RONCO SCRIVIA (GE)
0051	ALBA S.r.l	REGGIOLO (RE)
0061	ALTHALLER ITALIA S.r l	SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
0071	BAYER ITALIA S.p A	GARBAGNATE (MI)
0072	BAYER ITALIA S p A	FILAGO (BG)
0081	BAM di A. BENAZZI	S. PATRIZIO DI CONSELICE (RA)
0091	BARIO & DERIVATI S.p.A	MASSA CARRARA
0101	BASLINI INDUSTRIE CHIMICHE S p A	TREVIGLIO (BG)
0111	BIMEX S.p.A	ISOLA VICENTINA (VI)
0121	BIOLCHIM S.r.l	MEDICINA (BO)
0131	BRUTIACHIM S.p A	PIZZONI (CZ) Loc Fiumara
0141	CAFFARO S.p.A	BRESCIA
0142	CAFFARO S.p.A	ADRIA (RO)
0151	CHEMIA S.p.A	S. AGOSTINO (FE)
0161	CHIMSILA	TORINO
0171	CIFO S p.A.	S. GIORGIO DI PIANO (BO)
0181	CLERICO Lorenzo	ALBA (CN)
0191	COPYR S.p.A	CORMANO (MI)
0201	CYANAMID ITALIA	CATANIA
0211	C.R.C.	S GIOVANNI AL NATISONE (UD)
0221	DECCO RODA S.p.A.	CATANIA
0231	DIACHEM S.p.A.	ALBANO S. ALESSANDRO (BG)
0241	DOW ITALIA S p.A.	LIVORNO
0251	GUABER s.r.l.	CASTELLO D'ARGINE (BO)
0261	DU PONT CONID S.p A.	BOLZANO
0271	ELI LILLY S p.A.	OZZANO EMILIA (BO)
0281	ENICHEM AGRICOLTURA S.p.A.	CARRARA AVENZA (MS)
0301	EUROZOLFI S.p.A	CATANIA – ZONA INDUSTRIALE 14° strada
0321	GHIMAS S.p.A.	CASALECCHIO DI RENO (BO)
0331	L. GOBBI S.r.l.	GENOVA PRÀ
0341	KERRIA S.r.l.	BELPASSO (CT)
0351	KOLLANT INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.	VIGONOVO (VE)
0361	ICI SOLPLANT S.P.A.	CRESPELLANO (BO)
0371	IDROELETTRICA DI BORGOFRANCO	BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
0381	AXZO CHEMICALS S.p.A.	MARANO TICINO (NO)
0391	INDUSTRIALCHIMICA DI CASTELLO BRUNO	MASERÀ (PD)
0401	I.PI.CI. S.p.A	NOVATE MILANESE (MI)
0411	I.R.C.A.	ALBANO S ALESSANDRO (BG)
0421	ITAL AGRO S.a.s.	GRUGLIASCO (TO)
0431	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l	S. VITTORE OLONA (MI)
0441	LIBCO S.r.l.	CORSICO (MI)
0451	MANICA S.p.A.	ROVERETO (TN)
0461	SHELL ITALIA S.p.A.	LANA D'ADIGE (BZ)
0471	MEDISAN S.d f	TORINO
0481	MEDITERRANEA ZOLFI S.p.A	MARSALA (TP)
0491	MONTEVIVO S.N.C	EMPOLI (FI)
0301	MORMINO Pasquale & Figlio S p.A	TERMINI IMERESE (PA)
0511	PANZERA INDUSTRIA PIROTECNICA	CARIGNANO (TO)
0521	POLISENIO Soc. di Fatto	LUGO (RA)
0531	RHONE POULENC AGRO S.p.A.	PAGANICA (AQ)
0541	ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A	MOZZANICA (BG)
0551	R O.L. S.p.A	VIGUZZOLO (AL)
0561	RUMIANCA S.p.A	PIEVE VERGONTE (NO)
0581	SARIAF	FAENZA (RA)
0591	SCAM S.r.l.	S. MARIA DI MUGNANO (MO)
0601	SCHERING S.p A	NOVA MILANESE (MI)
0611	SHELL ITALIA S.p.A.	MUSOCCO (MI)
0621	SIAPA S p.A.	S. VINCENZO DI GALLIERA (BO)
0622	SIAPA S.p.A	CALTANISETTA
0631	SICOPA S.n.c	PIANELLO VALTIDONE (PG)
0641	SIFA	CARAVAGGIO (BG)
0651	SIKIM S.r.l.	MOZZANICA (BO)
0661	SILIA S.p.A.	APRILIA (LT)
0671	SIPCAM S.p.A.	SALERANO SUL LAMBRO (MI)
0681	SOLFOCHIMICA	CONTRADA SERRA POLIZZI REALMONTE (AG)
0691	S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.a	COTIGNOLA (RA) Via De Gasperi, 1
0692	S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.	TORRENIERI – COMUNE DI MONTALCINO (SI)
0693	S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A	COTIGNOLA (RA) Via S. Francesco
0701	TECNITERRA S.r.l.	SEGRATE (MI)
0711	TERRANALISI S.n.c.	RENAZZO (FE)
0712	TERRANALISI S.n.c	CENTO (FE)
0721	UNIROYAL CHIMICA S.p.A	LATINA SCALO
0731	VALBRENTA CHEMICALS S r.l.	VIGONOVO (VE)
0751	WINKELMANN MINERARIA S.p.A.	FOGGIA
0761	ZOLFI VENTILATI MANNINO S.p.A.	CONTRADA CORSA CIANCIANA (AG)

TABELLA DEI CODICI DEI PAESI

COD.	PAESI
	EUROPA CEE
001	FRANCIA
002	BELGIO E LUSSEMBURGO
003	PAESI BASSI
004	R.F.T.
005	ITALIA
006	REGNO UNITO
007	IRLANDA
008	DANIMARCA
009	GRECIA
010	PORTOGALLO
011	SPAGNA
	ALTRI TERRIT. SPAGNA
021	ISOLE CANARIE
022	CEUTA E MELILLA
	ALTRI PAESI D'EUROPA
024	ISLANDA
025	ISOLE FAEROER
028	NORVEGIA
030	SVEZIA
032	FINLANDIA
036	SVIZZERA
038	AUSTRIA
043	ANDORRA
044	GIBILTERRA
045	CITTÀ DEL VATICANO
046	MALTA
048	JUGOSLAVIA
052	TURCHIA
056	UNIONE SOVIETICA
058	R.D.T.
060	POLONIA
062	CECOSLAVACCHIA
064	UNGHERIA
066	ROMANIA
068	BULGARIA
070	ALBANIA
	AFRICA
	AFRICA SETTENTRIONALE
204	MAROCCO
208	ALGERIA
212	TUNISIA
216	LIBIA
220	EGITTO
224	SUDAN
	AFRICA OCCIDENTALE
228	MAURITANIA
232	MALI
236	BURKINA-FASO
240	NIGER
244	CIAD
247	REPUBBLICA CAPO VERDE
248	SENEGAL
252	GAMBIA
257	GUINEA-BISSAU
260	GUINEA
264	SIERRA LEONE
268	LIBERIA
272	COSTA D'AVORIO
276	GHANA
280	TOGO
284	BENIN
288	NIGERIA
	AFRICA CENTRALE, OR. E MERIDIONALE
302	CAMERUN
306	REP. CENTRAFRICANA
310	GUINEA EQUATORIALE
311	SAO TOME E PRINCIPE
314	GABON
318	CONGO
322	ZAIRE
324	RUANDA
328	BURUNDI
329	SANT'ELENA E DIPENDENZE
330	ANGOLA
334	ETIOPIA
338	GIBUTI
342	SOMALIA
346	KENIA
350	UGANDA
352	TANZANIA
355	SEYCHELLES E DIPENDENZE
357	TERR. BRIT. OC. INDIANO
366	MOZAMBICO
370	MADAMASCAR
372	RIUNIONE
373	MAURIZIO
375	COMORE
377	MAYOTTE
378	ZAMBIA
382	ZIMBABWE
386	MALAWI
390	REP. SUD AFR. E NAMIBIA
391	BOTSWANA
393	SWAZILAND
395	LESOTHO
	AMERICA
	AMERICA SETTENTRIONALE
400	STATI UNITI D'AMERICA
404	CANADÀ
406	GROENLANDIA
408	S. PIERRE E MIQUELON
	AMERICA CENTRALE E DEL SUD
412	MESSICO
413	BERMUDE
416	GUATEMALA
421	BELIZE
424	HONDURAS
428	EL SALVADOR
432	NICARAGUA
436	COSTARICA
442	PANAMA
446	ANGUILLA
448	CUBA
449	SAN CRISTOFORO E NEVIS
452	HAITI
453	BAHAMAS
454	ISOLE TURKS E CAICOS
456	REPUBBLICA DOMINICANA
457	ISOLE VERGINI
458	GUADALUPA
459	ANTIGUA E BARBUDA
460	DOMINICA
461	ISOLE VERGINI BRIT
462	MARTINICA
463	ISOLE CAYMAN
464	GIAMAICA
465	SANTA LUCIA
467	SAN VINCENZO
469	BARBADOS
472	TRINIDAD E TOBAGO
473	GRENADA
474	ARUBA
478	ANTILLE OLANDESI
480	COLOMBIA
484	VENEZUELA
488	GUYANA
492	SURINAM
496	GUYANA FRANCESE
500	ECUADOR
504	PERU
508	BRASILE
512	CILE
516	BOLIVIA
520	PARAGUAY
524	URUGUAY
528	ARGENTINA
529	ISOLE FALKLAND
	ASIA
	VICINO E MEDIO ORIENTE
600	CIPRO
604	LIBANO
608	SIRIA
612	IRAK
616	IRAN
624	ISRAELE
628	GIORDANIA
632	ARABIA SAUDITA
636	KUWAIT
640	BAHREIN
644	QATAR
647	EMIRATI ARABI UNITI
649	OMAN
652	YEMEN DEL NORD
656	YEMEN DEL SUD
	ATRI PAESI D'ASIA
660	AFGANISTAN
662	PAKISTAN
664	INDIA
666	BANGLADESH
667	MALDIVE
669	SRI LANKA
672	NEPAL
675	BHUTAN
676	BIRMANIA
680	TAILANDIA
684	LAOS
690	VIETNAM
696	CAMPUCEA
700	INDONESIA
701	MALAYSIA
703	BRUNEI
706	SINGAPORE
708	FILIPPINE
716	MONGOLIA
720	CINA
724	COREA DEL NORD
728	COREA DEL SUD
732	GIAPPONE
736	TAIWAN
740	HONG KONG
743	MACAO
	AUSTRALIA OCEANIA ED ALTRI TERRITORI
800	AUSTRALIA
801	PAPUASIA-NUOVA GUINEA
802	OCEANIA AUSTRALIANA
803	NAURU
804	NUOVA ZELANDA
806	ISOLE SALOMONE
807	TUVALU
808	OCEANIA AMERICANA
809	NUOVA CALEDONIA E DIP
811	ISOLE WALLIS E FUTUNA
812	KIRIBATI
813	ISOLE PITCAIRN
814	OCEANIA NEOZELANDESE
815	FIGI
816	VANUATU
817	TONGA
819	SAMOA OCCIDENTALI
822	POLINESIA FRANCESE
890	REGIONI POLARI
	DIVERSI
950	NAVI ED AEREI
958	PROVENIENZE E DEST. NON ACCERTATE
962	PAESI FRANCHI

Numero progressivo di protocollo

ALLEGATO 3
FOGLIO 1/3

RIEPILOGO DELL'UTILIZZO DI PRESIDI SANITARI SU CAMPO

(D.L. ART. 1)

ANNO 19

SEZIONE a).— Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome	Nome	Partita IVA o Codice Fiscale

Estremi di nascita (se dichiarante singolo) giorno mese anno Comune	Prov.	Sesso M F	N. di telefono pref. numero

Sede sociale o domicilio Via	N. civico	Comune	prov.	cap

SEZIONE b) — Dati relativi all'azienda

Comune di ubicazione	prov.	cap	località	codice U.S.L.

Superficie

totale ettari are — di cui sottoposta a presidi ettari are

Colture praticate nel corso dell'anno

	COD. COLTURA [1]	SUPERFICIE ettari are [2]	COD. COLTURA [3]	SUPERFICIE ettari are [4]	COD. COLTURA [5]	SUPERFICIE ettari are [6]	COD. COLTURA [7]	SUPERFICIE ettari are [8]
1								
2								
3								

SEZIONE c) — Informazioni relative al magazzino

	DENOMINAZIONE PRESIDIO [1]	NUMERO REGISTRAZ. [2]	GIACENZA INIZIALE Kg o l [3]	QUANTITÀ ACQUISTATA Kg o l [4]	QUANTITÀ USATA Kg o l [5]	GIACENZA FINALE Kg o l [6]
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TABELLA DEI CODICI DELLE COLTURE

1000 - AGRUMI
1001 - Arancio
1002 - Mandarino
1003 - Limone
1004 - Clementino
1005 - Bergamotto
1006 - Cedro
1007 - Pompelmo
1008 - Tangerino
1009 - Limetta
1010 - Chinotto
1011 - Kumquat
1012 - Arancio amaro
1013 - Pomelo

1100 - DRUPACEE
1101 - Pesco (comprese Nettarine e Percoche)
1102 - Albicocco
1103 - Ciliegio dolce e acido
1104 - Susino
1105 - Mandorlo

1200 - POMACEE
1201 - Melo
1202 - Pero
1203 - Cotogno

1300 - FRAGOLE

1400 - FRUTTIFERI MINORI
1401 - Actinidia
1402 - Caco
1403 - Fico
1404 - Nespolo o Sorbo
1405 - Ribes nero o rosso
1406 - Uva spina
1407 - Mirtillo rosso
1408 - Lampone
1409 - Rovo
1410 - Corbezzolo
1411 - Melograno
1412 - Gelso

1500 - FRUTTIFERI DA FRUTTO A GUSCIO
1501 - Mandorlo
1502 - Castagno
1503 - Noce
1504 - Nocciolo
1505 - Pino da Pinoli
1506 - Pistacchio

1600 - VITE
1601 - Uve da vino e da tavola

1700 - OLIVO
1701 - Olive da olio e da tavola

1800 - CAVOLI
1801 - Cavolfiore
1802 - Cavolo broccolo
1803 - Cavolo verza
1804 - Cavolo bianco
1805 - Cavolo rosso
1806 - Cavolo cappuccio
1807 - Cavolo cinese
1808 - Cavolo di Bruxelles
1809 - Cavolo rapa
1810 - Cavolo nero

1900 - CARCIOFO

2000 - ASPARAGO

2100 - ORTAGGI A FOGLIA
2101 - Lattuga
2102 - Cicoria
2103 - Indivia
2104 - Radicchio
2105 - Scarola
2106 - Rucola
2107 - Valerianella
2108 - Spinacio
2109 - Bietola da foglia e da costa
2110 - Cardi
2111 - Sedano
2112 - Finocchio
2113 - Prezzemolo
2114 - Erba cipollina
2115 - Basilico

2200 - CUCURBITACEE
2201 - Cocomero
2202 - Melone
2203 - Zucca
2204 - Zucchino
2205 - Cetriolo

2300 - SOLANACEE
2301 - Pomodoro
2302 - Peperone
2303 - Melanzana

2400 - LEGUMI
2401 - Fagiolo
2402 - Fava
2403 - Pisello
2404 - Cece
2405 - Lenticchia
2406 - Lupino
2407 - Fagiolino
2408 - Pisello mangiatutto (Taccola)

2500 - ORTAGGI A RADICE
2501 - Carota
2502 - Bietola rossa (Bietola da orto)
2503 - Cicoria da radice
2504 - Rapa
2505 - Ravanello
2506 - Navone
2507 - Rutabaga
2508 - Rafano
2509 - Pastinaca
2510 - Salsefrica
2511 - Scorzanera
2512 - Sedano rapa
2513 - Patata dolce

2600 - ORTAGGI A BULBO
2601 - Cipolla
2602 - Aglio
2603 - Scalogno
2604 - Porro

2700 - PATATA

2800 - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

2900 - FRUMENTO, ORZO E CEREALI MINORI
2901 - Frumento
2902 - Orzo
2903 - Segale
2904 - Triticale
2905 - Avena
2906 - Miglio
2907 - Scagliola
2908 - Panico
2909 - Grano saraceno
2910 - Farro

3000 - MAIS E SORGO

3100 - RISO

3200 - OLEAGINOSE
3201 - Arachide
3202 - Girasole
3203 - Soia
3204 - Colza
3205 - Ravizzone
3206 - Cotone
3207 - Sesamo
3208 - Cartamo
3209 - Lino
3210 - Canapa
3211 - Senape
3212 - Ricino

3300 - LUPPOLO

3400 - ERBE AROMATICHE E INFUSIONALI
3401 - Rosmarino
3402 - Salvia
3403 - Camomilla
3404 - Menta
3405 - Timo
3406 - Anice
3407 - Badiana
3408 - Coriandolo e simili
3409 - LAVANDA
~~3500 - FUNGHI COLTIVATI~~

3600 - PRATI E PASCOLI

3700 - LEGUMINOSE FORAGGERE
3701 - Erba medica
3702 - Trifoglio
3703 - Veccia
3704 - Lupinella
3705 - Sulla
3706 - Vigna
3707 - Favina
3708 - Ginestrino
3709 - Fieno greco
3710 - Pisello

3800 - GRAMINACEE FORAGGERE
3801 - Avena
3802 - Loglio
3803 - Festuca
3804 - Erba mazzolina
3805 - Poa
3806 - Agrostide
3807 - Orzo
3808 - Segale
3809 - Sorgo
3810 - Mais

3900 - ALTRE FORAGGERE
3901 - Colza
3902 - Ravizzone
3903 - Barbabietola da foraggio
3904 - Cavolo da foraggio
3905 - Rutabaga

4000 - TABACCO

4100 - FLOREALI E ORNAMENTALI

4200 - FORESTALI

4300 - PIOPPO

4400 - VIVAI, SEMENZAI, TALEAI E SIMILI

4500 - ALTRE COLTURE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere compilato dagli utilizzatori di presidi sanitari su campo.
Nella compilazione devono essere osservate le seguenti indicazioni:

SEZIONE a
Indicare:
- Estremi anagrafici del dichiarante
- Partita IVA o Codice Fiscale del dichiarante
- Sede Sociale o domicilio del dichiarante

SEZIONE b
Indicare:
- Dati relativi all'ubicazione dell'azienda
- Codice U.S.L. di riferimento
- Superficie totale dell'azienda e superficie dell'azienda investita con presidi sanitari (indicare le superfici in ettari con due cifre decimali)
- Per ogni coltura, il codice della coltura secondo la suddivisione riportata nella tabella sovrastante e la superficie investita con tale coltura, (indicare la superficie in ettari con due cifre decimali).

SEZIONE c
Indicare per ogni presidio sanitario:
- denominazione
- numero di registrazione
- quantità (chilogrammi o litri) giacente in magazzino inizialmente
- quantità (chilogrammi o litri) acquistata
- quantità (chilogrammi o litri) usata
- quantità (chilogrammi o litri) giacente in magazzino a fine anno.

SEZIONE d
Indicare per ogni coltura ed ogni presidio sanitario usato sulla coltura medesima:
- Codice della coltura secondo la suddivisione riportata nella tabella sovrastante
- Superficie investita con presidi sanitari (in ettari con due cifre decimali)
- Denominazione del presidio
- Numero di registrazione del presidio
- Quantità (chilogrammi o litri) di presidio utilizzato

Nota: Compilare la dichiarazione a caratteri stampatello.

ALLEGATO 3
FOGLIO 2/3

Numero progressivo di protocollo

RIEPILOGO DELL'UTILIZZO DI PRESIDI SANITARI SU DERRATE VEGETALI IMMAGAZZINATE

(D.I. ART. 1)

ANNO 19

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome | Nome | Partita IVA o Codice Fiscale

Estremi di nascita (se dichiarante singolo) giorno mese anno Comune | Prov. | Sesso M F | N. di telefono pref. numero

Sede sociale o domicilio Via | N. civico | Comune | prov. | cap

SEZIONE b) — Dati relativi all'azienda

Comune di ubicazione | prov. | cap | località | Codice U.S.L.

Superficie ettari are totale | di cui sottoposta a presidi ettari are

SEZIONE c) — Informazioni relative al magazzino

	DENOMINAZIONE PRESIDIO [1]	NUMERO REGISTRAZ. [2]	GIACENZA INIZIALE Kg o l [3]	QUANTITÀ ACQUISTATA Kg o l [4]	QUANTITÀ USATA Kg o l [5]	GIACENZA FINALE Kg o l [6]
01			,	,	,	,
02			,	,	,	,
03			,	,	,	,
04			,	,	,	,
05			,	,	,	,
06			,	,	,	,
07			,	,	,	,
08			,	,	,	,
09			,	,	,	,
10			,	,	,	,
11			,	,	,	,
12			,	,	,	,
13			,	,	,	,
14			,	,	,	,
15			,	,	,	,
16			,	,	,	,
17			,	,	,	,
18			,	,	,	,
19			,	,	,	,
20						

TABELLA DEI CODICI DELLE DERRATE

1000 - CEREALI IN GRANELLA

1001 - Frumento tenero
1002 - Frumento duro
1003 - Riso (Risone, Riso semigreggio o lavorato)
1004 - Mais
1005 - Orzo
1006 - Avena
1007 - Segale
1008 - Triticale
1009 - Miglio
1010 - Panico
1011 - Sorgo
1012 - Grano Saraceno
1013 - Farro

1100 - LEGUMINOSE IN GRANELLA

1101 - Fagiolo
1102 - Fava
1103 - Pisello
1104 - Cece
1105 - Lenticchia
1106 - Cicerchia
1107 - Lupino

1200 - SEMI OLEOSI

1201 - Arachide
1202 - Soia
1203 - Colza
1204 - Ravizzone
1205 - Girasole
1206 - Cartamo
1207 - Copra
1208 - Lino
1209 - Sesamo
1210 - Senape
1211 - Cotone
1212 - Ricino

1300 - FRUTTA SECCA (DA FRUTTI A GUSCIO CON SEME EDULE)

1301 - Mandorle
1302 - Noci
1303 - Nocciole
1304 - Pinoli
1305 - Pistacchi
1306 - Castagne

1400 - FRUTTA ESSICCATA (DA FRUTTI A POLPA)

1401 - Fichi
1402 - Prugne
1403 - Uva
1404 - Datteri
1405 - Carrube

1500 - FUNGHI SECCHI

1600 - PATATA

1700 - MANIOCA O TAPIOCA

1800 - ERBE AROMATICHE OD INFUSIONALI

1801 - Camomilla
1802 - Caffè (Crudo)
1803 - Tè
1804 - Cacao in grani (Non torrefatto)
1805 - Pepe (granuli ed altre spezie)

1900 - PANELLI (DI SEMI E FRUTTI OLEOSI)

2000 - SFARINATI

2001 - Farine
2002 - Semole
2003 - Semolati
2004 - Cruscani

2100 - AGGLOMERATI (PELLETS)

2200 - TABACCO (ESSICCATO)

2300 - FRUTTA FRESCA CONSERVATA

2301 - Mele
2302 - Pere
2303 - Limoni
2304 - Altra frutta fresca conservata

2400 - ORTAGGI FRESCHI CONSERVATI

2401 - Pomodori

2500 - DISINFESTAZIONE SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

2600 - DISINFEZIONE SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

2700 - ALTRE DERRATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere compilato dagli utilizzatori di presidi sanitari su derrate vegetali immagazzinate.
Nella compilazione devono essere osservate le seguenti indicazioni:

SEZIONE a
Indicare:
- Estremi anagrafici del dichiarante
- Partita IVA o Codice Fiscale del dichiarante
- Sede Sociale o domicilio del dichiarante

SEZIONE b
Indicare:
- Dati relativi all'ubicazione dell'azienda
- Codice U.S.L. di riferimento
- Superficie totale dell'azienda e superficie dell'azienda investita con presidi sanitari (indicare le superfici in ettari con due cifre decimali).

SEZIONE c
Indicare per ogni presidio sanitario:
- denominazione
- numero di registrazione
- quantità (chilogrammi o litri) giacente in magazzino inizialmente
- quantità (chilogrammi o litri) acquistata
- quantità (chilogrammi o litri) usata
- quantità (chilogrammi o litri) giacente in magazzino a fine anno.

SEZIONE d
Indicare per ogni derrata immagazzinata ed ogni presidio sanitario usato sulla medesima derrata:
- Codice della derrata secondo la suddivisione riportata nella tabella sovrastante
- Quantità di derrata trattata con presidi sanitari (chilogrammi o litri)
- Denominazione del presidio
- Numero di registrazione del presidio
- Quantità (chilogrammi o litri) di presidio utilizzato

Nota: Compilare la dichiarazione a caratteri stampatello.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (S.I.A.N.)

ALLEGATO 3
FOGLIO 3/3

Numero progressivo di protocollo

RIEPILOGO DELL'UTILIZZO DI PRESIDI SANITARI
PER USI EXTRA AGRICOLI
(D.I. ART. 1)

ANNO 19

SEZIONE a) — Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o Cognome | Nome | Partita IVA o Codice Fiscale

Estremi di nascita (se dichiarante singolo): giorno mese anno Comune | Prov. | sesso M F | N. di telefono: pref. numero

Sede sociale o domicilio: Via | N. civico | Comune | prov. | cap

SEZIONE b) — Dati relativi all'azienda

Comune di ubicazione | prov. | cap | località | Codice U.S.L.

Superficie: totale ettari are — di cui sottoposta a presidi ettari are

SEZIONE c) — Informazioni relative al magazzino

	DENOMINAZIONE PRESIDIO [1]	NUMERO REGISTRAZ. [2]	GIACENZA INIZIALE Kg o l [3]	QUANTITÀ ACQUISTATA Kg o l [4]	QUANTITÀ USATA Kg o l [5]	GIACENZA FINALE Kg o l [6]
01			,	,	,	,
02			,	,	,	,
03			,	,	,	,
04			,	,	,	,
05			,	,	,	,
06			,	,	,	,
07			,	,	,	,
08			,	,	,	,
09			,	,	,	,
10			,	,	,	,
11			,	,	,	,
12			,	,	,	,
13			,	,	,	,
14			,	,	,	,
15			,	,	,	,
16			,	,	,	,
17			,	,	,	,
18			,	,	,	,
19			,	,	,	,
20			,	,	,	,

TABELLA DEI CODICI OGGETTO DI TRATTAMENTO

1 — Argini di risaie
2 — Argini di fossi e canali
3 — Alvei di canali
4 — Scoline
5 — Sponde di corsi d'acqua
6 — Sponde di laghi e bacini idrici
7 — Sedi ferroviarie
8 — Bordi stradali
9 — Aree ed opere industriali
10 — Aree ed opere civili
11 — Aree militari
12 — Parchi, giardini e viali alberati
13 — Campi sportivi e da golf
14 — Aree rurali
15 — Capezzagne
16 — Disinfestazione di silos e magazzini
17 — Disinfestazione di containers e mezzi di trasporto
18 — Altri impieghi

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere compilato dagli utilizzatori di presidi sanitari per usi extra agricoli.
Nella compilazione devono essere osservate le seguenti indicazioni:

SEZIONE a
Indicare:

- Estremi anagrafici del dichiarante
- Partita IVA o Codice Fiscale del dichiarante
- Sede Sociale o domicilio del dichiarante
- Codice U.S.L. di riferimento

SEZIONE b
Indicare:

- Dati relativi all'ubicazione dell'azienda
- Codice U.S.L. di riferimento
- Superficie totale dell'azienda e superficie dell'azienda investita con presidi sanitari (indicare le superfici in ettari con due cifre decimali).

SEZIONE c
Indicare per ogni presidio sanitario:

- denominazione
- numero di registrazione
- quantità (chilogrammi o litri) giacente in magazzino inizialmente
- quantità (chilogrammi o litri) acquistata
- quantità (chilogrammi o litri) usata
- quantità (chilogrammi o litri) giacente in magazzino a fine anno.

SEZIONE d
Indicare per ogni tipo di utilizzo:

- Codice dell'oggetto trattamento secondo la suddivisione riportata nella tabella sovrastante
- Codice ISTAT del comune nel quale viene effettuato il trattamento
- Denominazione del presidio
- Numero di registrazione del presidio
- Quantità (chilogrammi o litri) di presidio utilizzato

Nota: Compilare la dichiarazione a caratteri stampatello.

Regione ____________________ Allegato 4

U.S.L. ____________________

REGISTRO DEI TRATTAMENTI
E DEL MAGAZZINO DEI PRESIDI SANITARI

(D.I. , n. , Art. 1)

Azienda ____

Indirizzo __________________________ tel. ____________________

Comune __________________________ Località____________________

Provincia __________________________ C.A.P. ____________________

Partita IVA o Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SCHEDA DEI TRATTAMENTI IN AGRICOLTURA

ANNO______

COLTURA	CODICE COLTURA	PIENO CAMPO □	PROTETTA □	UBICAZIONE (Comune/località)	SUPERFICIE (In ettari)	DATA INIZIO RACCOLTA g m
______	|_|_|_|_|			______ ______ ______	|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|

DATA g m	NOME PRESIDIO	N. REG.	Q.TA' USATA (Kg o l)	NOMINATIVO EVENTUALE TERZISTA	NOTE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'intero art. 15 del D.P.R. n. 236/1988, recante attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183:

«Art. 15 *(Impiego degli antiparassitari)*. — 1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi.

2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisito ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo all'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 4:

— Il quarto comma dell'art. 22 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con D.P.R. n. 1255/1968, prevede che: «L'acquirente dei presidi della I e II classe, all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilità della idonea conservazione e dell'impiego del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su apposito modulo numerato progressivamente a cura del venditore conforme al modello di cui all'allegato n. 2, compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.

91G0267

ORDINANZA 28 giugno 1991.

Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1969, n. 615;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, e successive modificazioni;

Atteso che la brucellosi negli allevamenti bovini, nonostante i ripetuti interventi di cui al piano nazionale predetto, è tuttora presente nel territorio nazionale;

Considerato che la malattia stessa è trasmissibile all'uomo e che quindi è urgente ricorrere a misure radicali e risolutive;

Considerato che i casi di infezione da brucellosi nella specie umana sono aumentati nel biennio 1988-1989 da 1216 a 1612 casi;

Considerato le osservazioni e le proposte di modifica della normativa in vigore di cui al telegramma n. 3010 del 26 aprile 1991 della Commissione delle Comunità europee mediante il quale viene fatto rilevare che «non tutti gli animali di allevamento a pascolo estensivo sono sottoposti a misure obbligatorie di eradicazione della brucellosi»;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere ad estendere le operazioni di profilassi e risanamento della brucellosi negli allevamenti bovini a pascolo estensivo;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di adeguare la normativa nazionale e quella comunitaria in modo che si possa porre sotto controllo la totalità del patrimonio bovino allevato;

Considerato che il persistere di detta malattia ostacola la libera circolazione degli animali prevista per i Paesi della Comunità a decorrere dal 1993;

Ritenuto necessario fissare urgenti disposizioni applicative valide per tutto il territorio nazionale in attesa di approvare un regolamento che comprenda tutta la materia concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ordina:

Definizione di animali allo stato brado

1. Ai fini della presente ordinanza si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in libertà in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno, tuttavia, un proprietario.

Art. 2.

1. A partire dal 1° giugno 1991 fino al 31 maggio 1992 sono rese obbligatorie in tutto il territorio nazionale le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado contro la brucellosi, nei casi in cui siano presenti bovine destinate alla riproduzione.

Art. 3.

1. L'attività di profilassi e di risanamento, di cui all'articolo precedente, verrà compresa nei programmi annuali predisposti dalle regioni e dalle province autonome con le modalità previste dalle disposizioni vigenti al riguardo.

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A3274

ORDINANZA 16 luglio 1991.

Norme sanitarie per l'importazione dall'estero di suini da allevamento e produzione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, avente per oggetto «Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, recante attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi nonché n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visti gli accordi e convenzioni bilaterali in materia veterinaria con cui l'Italia ha fissato le condizioni sanitarie per l'importazione di suini vivi dai Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 80/1095 dell'11 novembre 1980 che fissa le condizioni per rendere e mantenere il territorio comunitario indenne da peste suina classica;

Vista l'approvazione in sede comunitaria del piano italiano per l'eradicazione della peste suina classica, piano adottato con decisione della Commissione CEE n. 89/436 del 16 maggio 1989;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1980 recante norme per la profilassi della peste suina classica;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 dicembre 1989 con cui è stata disposta l'interruzione della vaccinazione antipestosa a partire dal 1° gennaio 1990;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 dicembre 1990 con cui il Ministero dlla sanità, in conformità del piano sopraindicato, ha disposto i necessari controlli nei confronti della peste suina classica negli allevamenti da riproduzione, allevamento ed ingrasso;

Ravvisando la necessità di raggiungere, per la maggior parte del territorio italiano, il riconoscimento di «ufficialmente indenne» da peste suina classica e rendendosi pertanto necessario garantire il divieto di ingresso, verso le zone sottoposte ad eradicazione, di suini vaccinati contro la detta malattia;

Data la situazione di avanzato risanamento realizzato a tutt'oggi che ha dato luogo al riconoscimento, per tutte le regioni italiane fatta eslusione di Toscana e Sardegna, dello status di «indenne» da peste suina classica;

Ritenuto necessario uniformare le disposizioni applicate ai suini nazionali a quelle relative ai suini importati dall'estero;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione dall'estero di suini vivi da allevamento e produzione è autorizzata a condizione che:

a) provengano da aziende «ufficialmente indenni» da peste suina classica, intendendo con tale termine un'azienda:

in cui non sono stati accertati casi di peste suina classica almeno negli ultimi dodici mesi;

in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina classica negli ultimi dodici mesi;

situata al centro di una zona del raggio di due km in cui la presenza di peste suina classica non è stata accertata negli ultimi dodici mesi;

b) provengano da aziende «indenni» da peste suina classica, intendendo con tale termine un'azienda in cui:

non sono stati accertati casi di peste suina classica negli ultimi dodici mesi.

Art. 2.

I certificati veterinari di scorta alle partite di suini vivi da allevamento e riproduzione importati dall'estero, ferme restando le norme di carattere generale di cui alla legge n. 397/76 e di cui agli accordi e convenzioni bilaterali, dovranno riportare la seguente dichiarazione integrativa:

«Gli animali di cui al presente certificato provengono:

da un'azienda "ufficialmente indenne" da peste suina classica (*);

da un'azienda "indenne" da peste suina classica e non sono stati vaccinati contro la peste suina classica (*).

(*) Cancellare l'indicazione inutile».

Art. 3.

Nei confronti dei suini che, all'atto dei controlli all'importazione, si trovassero in condizioni difformi da quanto disposto con la presente ordinanza, si applica quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 settembre 1980 richiamato iun premessa.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

91A3275

ORDINANZA 17 luglio 1991.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale del 13 maggio 1991 recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, gli ovini ed i caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965, relativa alla disciplina dell'importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 27 giugno 1988, n. 281, relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 luglio 1988, recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 8 giugno 1974, relativa all'esenzione della vaccinazione antiaftosa per bovini, ovini e caprini in importazione da Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Norvegia e Svezia;

Viste le decisioni della Commissione CEE del 16 dicembre 1990 e del 26 marzo 1991 con cui vengono disciplinati gli scambi intracomunitari di bovini non vaccinati contro l'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991 recante norme per l'esenzione della vaccinazione antiaftosa per i bovini, gli ovini ed i caprini in importazione dai Paesi della CEE e da alcuni Paesi terzi;

Considerando che le informazioni di carattere internazionale consentono di identificare altri Paesi terzi, oltre Austria e Svizzera, che hanno attuato la stessa politica sanitaria nei confronti dell'afta epizootica e che pertanto possono essere considerati alla stessa stregua di Svizzera ed Austria;

Considerando che conviene riunire in un elenco i Paesi terzi che possono derogare dall'obligo di vaccinazione antiaftosa all'origine;

Tenuto conto che, in base alle disposizioni vigenti, è ancora obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini nazionali ivi compresi quelli importati dall'estero;

Ritenuto necessario non creare discriminazioni tra bovini importati in esenzione all'obbligo della vaccinazione antiaftosa e bovini nazionali;

Ordina:

Art. 1.

All'art. 1, punto 1, ed all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 13 maggio 1991 sono aggiunti i Paesi terzi di cui all'allegato alla presente ordinanza.

Art. 2.

Il Ministero della sanità, con propria ordinanza, modifica l'allegato di cui all'art. 1 in funzione della politica sanitaria adottata dai Paesi terzi.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1991

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO

Australia
Bulgaria
Canada
Finlandia
Ungheria
Islanda
Iugoslavia
Malta
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Romania
Svezia
Stati Uniti d'America

91A3276

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 maggio 1991, n. **218.**

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di revisore tecnico delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla integrazione del sopra citato decreto ministeriale 20 novembre 1982, nella parte in cui disciplina i titoli di studio occorrenti per la partecipazione al concorso per la qualifica di revisore tecnico (categoria sesta) ed il relativo programma di esame, al fine di renderlo più aderente alle nuove esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/59046/4150 DL/CR del 29 maggio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Concorsi pubblici a revisore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

1. Per l'accesso alla qualifica di revisore tecnico (categoria sesta) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, l'amministrazione ha facoltà di

bandire appositi concorsi pubblici, limitando la partecipazione a coloro che siano in possesso del diploma di maturità tecnica industriale con specializzazione in telecomunicazioni o in elettronica o in informatica.

2. Il programma di esame relativo ai suddetti concorsi è indicato nell'allegato *A* annesso al presente decreto.

Art. 2.

Concorsi autonomi a revisore tecnico riservati al personale di categoria inferiore

1. La disciplina di cui al precedente art. 1 si applica anche ai concorsi autonomi per l'attribuzione dei posti della stessa qualifica di revisore tecnico, riservati al personale di categoria inferiore, indetti ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 e dell'art. 1, comma 10, della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 maggio 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1991
Registro n. 24 Poste, foglio n. 2

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

per i concorsi per la qualifica di revisore tecnico dell'A.S.S.T.

PROVA SCRITTA

a) Campo elettrico statico: leggi fondamentali ed applicazioni - Correnti continue - Accumulatori elettrici - Elettromagnetismo: fenomeni e circuiti magnetici - Induzione elettromagnetica - Correnti alternate monofasi e trifasi - Relazione fra tensioni, correnti e potenze - Circuiti elettrici in corrente continua ed alternata - Metodi e strumenti di misura delle grandezze elettriche - Trasformatori - Campi magnetici rotanti - Alternatori, motori sincroni - Motori trifase e monofase a induzione - Dinamo e motore a corrente continua.

b) Circuiti risonanti - Principi della propagazione delle onde elettromagnetiche - Nozioni generali sulla trasmissione dei segnali elettromagnetici su linee metalliche e a fibra ottica - Comportamento dei componenti circuitali passivi (resistenza, induttanza, capacità) nei circuiti elettronici con segnali sinusoidali ed impulsivi - Componenti allo stato solido discreti e integrati con relative applicazioni; circuiti equivalenti dei transistori - Raddrizzatori - Alimentatori - Amplificatori - Amplificatori differenziali ed operazionali - Oscillatori e generatori di segnali ottici (laser e diodi emettitori di luce) - Convertitori ottico-elettrici (fotodiodi).

c) Sistemi di numerazione decimale binaria, ottale ed esadecimale: operazioni aritmetiche in sistema binario e conversione tra i vari sistemi di numerazione. Elementi di algebra booleana: le altre operazioni fondamentali OR AND e NOT e loro derivazioni (NOR NAND e OR esclusivo ecc.). Circuiti a scatto: multivibratori bistabili, astabili, monostabili - impiego di flip-flop come cella di memoria - Registri - Contatori e divisori di frequenza - Cenni sulle memorie: NOS, ROM, RAM, PROM, EPROM - Convertitori analogico-digitali e viceversa.

d) Multiplazione a divisione di frequenza - Modulazione di ampiezza, frequenza e fase, circuiti modulatori e demodulatori, rivelatori e filtri - Multiplazione a divisione di tempo: campionamento e codifica dei segnali e loro affasciamento. Generalità sui principali sistemi adottati nella tecnica della trasmissione telefonica, su linee metalliche, a fibra ottica e in ponte radio.

N.B. — La prova scritta è in generale costituita da due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento.

COLLOQUIO

Oltre alle materie previste per la prova scritta:

a) Nozioni di acustica - Caratteri distintivi dei suoni - L'apparecchio telefonico - Elementi di commutazione telefonica.

b) Sistemi di commutazione a divisione di spazio e a divisione di tempo. Nozioni di base sugli impianti di energia con continuità statici e rotanti.

c) Elementi fondamentali di elaborazione dati e di programmazione - Micro e minielaboratori: filosofia generale, componenti fondamentali e loro struttura.

d) Nozioni di contabilità di Stato.

e) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

f) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare.

PROVE FACOLTATIVE

Lettura e traduzione immediata, senza vocabolario, di un brano nella lingua o nelle lingue scelte dal candidato e breve conversazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta un estratto dal D.M. 20 novembre 1982, concernente la qualifica funzionale di revisore tecnico, pubblicato nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del 15 giugno 1983 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

«*Categoria VI*

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

QUALIFICA FUNZIONALE DI REVISORE TECNICO

Forma di assunzione:

Concorso pubblico circoscrizionale per esami.

Riserva di posti:

60% in favore del personale di quinta categoria avente almeno quattro anni di anzianità nella stessa quinta categoria, purché in possesso di uno dei titoli di studio sottoelencati.

Titolo di studio:

Diploma di maturità scientifica o di maturità tecnica industriale con specializzazione in informatica elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare o telecomunicazioni ovvero di maturità professionale di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

PROGRAMMA DI ESAME

(Omissis).

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Presidente:

Funzionario con qualifica dirigenziale dei ruoli tecnici dell'A.S.S.T.

Membri:

Due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente, di cui almeno uno deve appartenere ai ruoli tecnici.

Segretario:

Funzionario dell'A.S.S.T. appartenente a categoria non inferiore alla settima direttiva o all'ottava dell'esercizio.

N.B. — Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra funzionari dell'A.S.S.T. aventi la stessa qualifica dei membri ordinari ovvero tra docenti di scuola statale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME NEI CONCORSI PUBBLICI E IN QUELLI AUTONOMI RISERVATI, PREVISTI DALL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 797/81.

I In tutti i pubblici concorsi, ad eccezione di quelli per l'accesso alle qualifiche di consigliere la prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.

Il colloquio e la prova pratica si intenderanno superati se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva, ai fini della graduatoria di merito, sarà costituita dalla somma dei punteggi rispettivamente riportati nella prova scritta, nel colloquio e nella prova pratica, maggiorata di un decimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, purché non inferiore a sei decimi.

II - Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di consigliere, la votazione, per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Per aver titolo a sostenere il colloquio, il candidato dovrà aver riportato, nelle prove scritte, una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con almeno punti dodici in ciascuna prova. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione globale, ai fini della graduatoria di merito, sarà costituita dalla somma:

della metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte;

del punteggio riportato nel colloquio;

di un decimo della votazione riportata per ciascuna prova facoltativa, purché non inferiore a punti dodici.

N.B. — I funzionari dell'Amministrazione aggregati alle commissioni giudicatrici per gli esami di lingue estere debbono avere frequentato e superato i corsi di livello superiore organizzati a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

Nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e del comma 10 dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

«Art. 15 legge n. 797/1981. *Concorsi interni).* — La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio può essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.

Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA».

«Art. 1, comma 10, legge n. 355/1989. — Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici».

91G0260

DECRETO 30 maggio 1991, n. 219.

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di consigliere delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle

qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla integrazione del sopra citato decreto ministeriale 20 novembre 1982, nella parte in cui disciplina i titoli di studio occorrenti per la partecipazione al concorso per la qualifica di consigliere delle telecomunicazioni ed il relativo programma di esame, al fine di renderlo più aderente alle nuove esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/59028/4149 DL/CR del 29 maggio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Concorsi pubblici a consigliere delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

1. Per l'accesso alla qualifica di consigliere delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, l'amministrazione ha facoltà di bandire appositi concorsi pubblici, limitando la partecipazione a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria informatica, oppure in ingegneria di altro tipo integrata dal diploma di specializzazionein telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria oppure presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il programma di esame relativo ai suddetti concorsi è indicato nell'allegato *A* annesso al presente decreto.

Art. 2.

Concorsi autonomi a consigliere delle telecomunicazioni riservati al personale di categoria inferiore

1. La disciplina di cui al precedente art. 1 si applica anche ai concorsi autonomi per l'attribuzione dei posti della stessa qualifica di consigliere delle telecomunicazioni, riservati al personale di categoria inferiore, indetti ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 e dell'art. 1, comma 10, della legge 25 ottobre 1989, n. 355.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 maggio 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1991
Registro n. 24 Poste, foglio n. 3

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

per i concorsi per la qualifica di consigliere delle telecomunicazioni dell'A.S.S.T.

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Elettrotecnica ed elettronica generale:

1) Convertitori e convertitrici. Trasformatori.

2) Raddrizzatori di corrente alternata - Alimentatori - Accumulatori.

3) Quadripoli - Impedenza immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione.

4) Linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie - Carte di Smith.

5) Cavi coassiali.

6) Propagazione della luce in guide dielettriche: ottica geometrica e ottica fisica.

7) Fibre ottiche multimodali e monomodali - Dispersione, attenuazione e lunghezza d'onda di taglio.

8) La propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Vettore di Poynting.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Amplificatori a tubi ed allo stato solido in corrente alternata ed ad accoppiamento diretto.

12) Circuiti oscillanti. La reazione positiva - Oscillatori - Circuiti astabili, monostabili, bistabili. Circuiti a innesco e squadratori.

13) Sorgenti e rivelatori per sistemi in fibra ottica. Diodi emettitori di luce - Diodi laser - Fotodiodi PIN e fotodiodi a valanga.

14) Unità di misure elettriche e magnetiche - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure digitali - Misure del fattore di merito di un circuito oscillatore - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico - Misure di potenza ottica - Misure di dispersione ed attenuazione delle fibre ottiche.

Seconda prova:

Tecnica telefonica:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsive - Modulazione in codice.

4) Rumore e distorsione.

5) Principi di affidabilità e disponibilità delle apparecchiature e dei sistemi TLC.

6) Costituzione di sistemi analogici a grande capacità su cavi a coppie coassiali. Amplificazione. Equalizzazione. Regolazione automatica di linea - Diafonia. Para e Telediafonia. Scarto di diafonia.

7) Costituzione dei sistemi numerici a grande capacità su cavi a coppie coassiali e a fibre ottiche - Rigenerazione - Jitter - Probabilità di errore - Sensibilità del ricevitore.

8) Generalità sui metodi di trasmissione multicanale. Piani di modulazione per i principali sistemi a divisione di frequenza e a divisione di tempo.

9) Antenne filiformi, cortine di dipoli, antenne per microonde. Guadagno, area efficace, diagrammi di irradiazioni. Ponti radio. Canalizzazione delle bande di frequenza. Costituzione di un collegamento in ponte radio a microonde.

10) Stazioni di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

COLLOQUIO

Oltre le materie delle prove scritte:

1) Nozioni di telefonometria.

2) Principi di commutazione automatica elettromeccanica ed elettronica urbana ed interurbana.

3) Principi di segnalazione manuale ed automatica.

4) Principi di Rete numerica integrata nei servizi (ISDN).

5) Cenni sulla teoria del traffico telefonico.

6) Cenni sui sistemi di trasmissione telegrafica, telex e dati.

7) Nozioni di: contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

8) Lettura e traduzione estemporanea di brani di letteratura tecnica in lingua inglese.

9) Legislazione relativa all'organizzazione dei servizi telefonici e all'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione nella lingua straniera su argomenti di normale generale conoscenza. Nel relativo bando dovranno essere indicate, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, le lingue straniere che formeranno oggetto dell'esame.

N.B. — A tali prove saranno ammessi i candidati che ne facciano espressamente richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta un estratto del D.M. 20 novembre 1982, concernente la qualifica funzionale di consigliere delle telecomunicazioni, pubblicato nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del 15 giugno 1983 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

«*Categoria VII*

QUALIFICA FUNZIONALE DI CONSIGLIERE DELLE TELECOMUNICAZIONI

Forma di assunzione:

Concorso pubblico nazionale, per esami; nel bando saranno indicate le sedi cui si riferiscono i posti messi a concorso.

Riserva di posti:

20% in favore del personale di sesta categoria con almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa sesta categoria, purché in possesso di uno dei titoli di studio sotto elencati.

Titoli di studio:

Diploma di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica, in matematica ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore P.T.

PROGRAMMA DI ESAME

(*Omissis*).

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Presidente:

Magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o corrispondente.

Membri:

Due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico (in luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame).

Segretario:

Funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

N.B. — Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra funzionari dell'A.S.S.T. aventi qualifica non inferiore a vice dirigente ovvero tra docenti di scuola statale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME NEI CONCORSI PUBBLICI E IN QUELLI AUTONOMI RISERVATI, PREVISTI DALL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 797/81.

I - In tutti i pubblici concorsi, ad eccezione di quelli per l'accesso alle qualifiche di consigliere la prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.

Il colloquio e la prova pratica si intenderanno superati se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva, ai fini della graduatoria di merito, sarà costituita dalla somma dei punteggi rispettivamente riportati nella prova scritta, nel colloquio e nella prova pratica, maggiorata di un decimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, purché non inferiore a sei decimi.

II - Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di consigliere, la votazione, per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa, sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Per aver titolo a sostenere il colloquio, il candidato dovrà aver riportato, nelle prove scritte, una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con almeno punti dodici in ciascuna prova. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione globale, ai fini della graduatoria di merito, sarà costituita dalla somma:

della metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte;

del punteggio riportato nel colloquio;

di un decimo della votazione riportata per ciascuna prova facoltativa, purché non inferiore a punti dodici.

N.B. — I funzionari dell'Amministrazione aggregati alle commissioni giudicatrici per gli esami di lingue estere debbono avere frequentato e superato i corsi di livello superiore organizzati a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e del comma 10 dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:

«Art. 15 legge n. 797/1981 *(Concorsi interni)*. — La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio può essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.

Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA».

«Art. 1, comma 10, legge n. 355/1989. — Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici».

91G0259

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 1991.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto di ammalati e di feriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1991, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

787) Fraternità della Misericordia Decimoputzu-Villaspeciosa, con sede in Decimoputzu (Cagliari);

788) Fraternità di Misericordia di Selargius, con sede in Selargius (Cagliari);

789) Associazione volontari - Orune, con sede in Orune (Nuoro);

790) Libera associazione pronto soccorso Cabrarese - L.A.P.S. - Caritas Cabrarese, con sede in Cabras (Oristano);

791) Croce azzurra, con sede in Montalto delle Marche (Ascoli Piceno);

792) SOS Elmas, con sede in Elmas (Cagliari);

793) Pubblica assistenza arcobaleno Barisardo, con sede in Barisardo (Nuoro);

794) Croce verde di Vinovo, None e Candiolo, con sede in Vinovo (Torino);

795) Croce bianca San Salvatore, con sede in Pattada (Sassari);

796) Associazione volontari di pubblica assistenza Matteo Mattei, con sede in Campi Salentina (Lecce);

797) Volontari soccorso Teulada, con sede in Teulada (Cagliari);

798) Confraternita di Misericordia S. M. delle Grazie, con sede in Campagnatico (Grosseto);

799) Volontari del soccorso Santa Maria degli Angeli, con sede in Flumini di Quartu S. Elena (Cagliari);

800) Fraternità di Misericordia sezione S.O.S. Trexenta-Senorbì, con sede in Senorbì (Cagliari);

801) A.V.S.A.V. città di Villacidro, con sede in Villacidro (Cagliari).

Art. 2.

È modificata, come segue, la denominazione dell'ente sottoindicato, inserito nel decreto ministeriale 18 marzo 1987 al n. 661:

da «Associazione Radio Murge 27 Mhz» in «Pubblica assistenza A.R.M.», con sede in Santerano in Colle (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3289

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 luglio 1991.

Sostituzione dell'allegato *A* al decreto ministeriale 26 giugno 1990 recante: «Avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini d.o.c. e d.o.c.g.», relativo alle dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1987, concernente la sostituzione del modello relativo alla dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli nonché l'adozione dell'allegato *A* recante «Avvertenze generali» e tabelle da utilizzare per la codifica dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1988, concernente l'aggiornamento delle tabelle di codifica (allegato *A*);

Visto il proprio decreto 26 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1990, concernente il successivo aggiornamento delle stesse tabelle;

Ritenuto necessario procedere a un ulteriore aggiornamento delle tabelle di codifica di cui all'allegato *A* annesso al succitato decreto;

Ritenuto necessario, in relazione alle esigenze dei dichiaranti che intendono avvalersi di supporti meccanografici per la compilazione delle dichiarazioni di giacenza, autorizzare la predisposizione anche di modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni, in modo che sia assicurata la conformità strutturale dei modelli meccanografici, con quelli pubblicati nel presente decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e la loro compatibilità con le necessità gestionali;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* recante «Avvertenze generali» e tabelle da utilizzare per la codifica dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1990 è sostituito dall'allegato *A* annesso al presente decreto.

Art. 2.

È autorizzata la stampa del modello, in cinque copie identiche, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni di giacenza.

I modelli meccanografici vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: da non staccare».

I modelli di cui al comma precedente devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa monocromatica utilizzando il colore nero su carta di colore bianco;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

le dimensioni dei modelli, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1991

Il Ministro: GORIA

ALL. A

AVVERTENZE GENERALI

1) **Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.**
Sono obbligate a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti alla data del 31 agosto.

2) **Soggetti esonerati dall'obbligo.**
Sono esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione di giacenza:
- i consumatori privati;
- i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) **Termine e luogo di presentazione della dichiarazione.**
Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate entro e non oltre il 6 settembre, in cinque copie, al Comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti in giacenza.
Coloro che detengono vino e/o mosti in diversi Comuni devono presentare la dichiarazione in **ogni comune** nel cui ambito sono detenuti i prodotti.
La dichiarazione deve riferirsi ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 agosto. Eventuali quantità di vini e/o mosti viaggianti devono essere dichiarate dal destinatario.
L'Ufficio Comunale che riceve la dichiarazione ne tratterrà una copia, ne restituirà una all'interessato debitamente vistata per ricevuta e provvederà a trasmettere entro e non oltre il 10 settembre:
- una copia al Servizio Repressione Frodi competente per territorio;
- una copia all'Ufficio Provinciale dell'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio;
- la copia originale al Ministero dell'Agricoltura - Direzione Generale Tutela - Div. XI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione a) - Informazioni relative al dichiarante
In questa sezione devono essere indicate la ragione sociale o le generalità del dichiarante, la partita IVA o il codice fiscale, la sede sociale o il domicilio.
Il dichiarante, inoltre, deve indicare la qualifica di appartenenza barrando la casella corrispondente a **"produttore"** o **"commerciante"**.
Qualore il dichiarante eserciti entrambe le professioni, dovrà barrare la casella corrispondente alla attività espletata in prevalenza. Si precisa che con il termine di "commerciante" si intendono i soggetti che, pur detenendo vino e/o mosti, non hanno proceduto ad alcuna vinificazione.

Sezione b) - Informazioni relative ai prodotti detenuti
In questa sezione devono essere dichiarati i prodotti detenuti **"alla produzione"** o **"nella fase di commercio"** espressi in ettolitri e litri.
Se il dichiarante risulta sia "produttore" che "commerciante" deve indicare separatamente i quantitativi di prodotti detenuti; qualora questa distinzione non fosse possibile deve essere compilato il riquadro corrispondente alla attività esercitata in prevalenza.
Si precisa che **eventuali prodotti vinicoli** (vino e prodotti a monte del vino) ottenuti da uve raccolte entro il 31 agosto non dovranno formare oggetto di dichiarazione di giacenza in quanto gli stessi sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° settembre successivo.
I mosti di uve (mosti muti, filtrati dolci, etc.), eventualmente detenuti, devono essere espressi in ettolitri e litri di **vino** e indicati nei righi 12 e 13.
Il mosto di uve DOC indicato nella sezione b), rigo 12, deve essere indicato opportunamente nelle sezioni d), e), f) o g) utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una "M" successivamente al codice.
Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione e) utilizzando il codice 6030 M.
I mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati devono essere, invece, espressi in ettolitri e litri di **mosto** e riportati rispettivamente ai righi 15 e 16.

Sezione c) - Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti
In questa sezione devono essere indicate la o le località in cui sono detenuti i prodotti oggetti di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo in 5 copie debitamente sottoscritto.

Descrizione e modalità d'uso delle tabelle di codifica
La tabella 1 riporta l'elenco delle denominazioni ed i relativi codici dei vini a DOC e DOCG. Tale tabella è ordinata alfabeticamente nell'ambito della provincia di produzione.
Le tabelle 2, 3 e 4 riportano rispettivamente le denominazioni ed i relativi codici dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi DOC. Tali tabelle sono ordinate alfabeticamente in ambito nazionale.
La ricerca del codice deve essere effettuata, utilizzando le tabelle relative, mediante la denominazione prevista dal rispettivo D.P.R. di riconoscimento. Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulta presente nelle tabelle si dovrà indicare nella colonna "codice" la dicitura NC (non codificato) mentre nella colonna "denominazione" la dicitura usata dal dichiarante per l'identificazione del vino.
I vini DOC, spumanti DOC (Champagne, ecc.), frizzanti DOC e liquorosi DOC (Porto, Madera, ecc.) importati vanno codificati rispettivamente con i seguenti codici: 5900, 6900, 7900 e 8900, come specificato in calce alle corrispondenti tabelle.
Si fa presente, a scopo di maggiore chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione, etc.

Sezione d) - Informazioni relative ai vini DOC e DOCG
I detentori di vino DOC e DOCG, oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 3, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo in 5 copie debitamente sottoscritto.

Sezione e) - Informazioni relative agli spumanti DOC
I detentori di vini spumanti DOC, oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 5, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di spumante, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione d).

Sezione f) - Informazioni relative ai vini frizzanti DOC
I detentori di vini frizzanti DOC oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 7, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino frizzante, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione d).

Sezione g) - Informazioni relative ai vini liquorosi DOC
I detentori di vini liquorosi DOC oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 9, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino liquoroso, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione d).

N.B.: Le quantità riportate nelle righe "TOTALE" delle sezioni d), e), f) e g) devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente nelle righe 3, 5, 7 e 9 della sezione b) sommate alle eventuali quantità di mosto DOC indicato nelle rispettive sezioni.

Tabella 1 - Elenco Vini DOC e DOCG

PIEMONTE

TORINO

Codice	Denominazione
0005	Caluso Passito
0006	Carema
0007	Erbaluce di Caluso
0010	Freisa di Chieri

VERCELLI

Codice	Denominazione
0015	Bramaterra
0016	Caluso Passito
0020	Erbaluce di Caluso
0025	Gattinara (DOCG)
0030	Lessona

NOVARA

Codice	Denominazione
0035	Boca
0040	Fara
0045	Ghemme
0050	Sizzano

CUNEO

Codice	Denominazione
0055	Barbaresco (DOCG)
0060	Barbera d'Alba
0065	Barolo (DOCG)
0070	Dolcetto d'Alba
0075	Dolcetto delle Langhe Monregalesi
0080	Dolcetto di Diano d'Alba
0085	Dolcetto di Dogliani
0090	Moscato d'Asti
0095	Nebbiolo d'Alba
0100	Roero
0101	Roero Arneis

ASTI

Codice	Denominazione
0105	Barbera d'Asti
0110	Barbera del Monferrato
0115	Brachetto d'Acqui
0120	Cortese dell'Alto Monferrato
0125	Dolcetto d'Asti
0130	Freisa d'Asti
0135	Grignolino d'Asti
0140	Malvasia di Casorzo d'Asti
0145	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
0150	Moscato d'Asti
0151	Ruchè di Castagnole Monferrato

ALESSANDRIA

Codice	Denominazione
0155	Barbera d'Asti
0160	Barbera del Monferrato
0165	Brachetto d'Acqui
0170	Colli Tortonesi Barbera
0175	Colli Tortonesi Cortese
0180	Cortese dell'Alto Monferrato
0185	Dolcetto d'Acqui
0190	Dolcetto d'Ovada
0195	Gabiano
0200	Gavi/Cortese di Gavi
0205	Grignolino del Monferrato Casalese
0210	Malvasia di Casorzo d'Asti
0211	Moscato d'Asti
0215	Rubino di Cantavenna

VALLE D'AOSTA

AOSTA

Codice	Denominazione
0220	Valle D'Aosta Arnad-Montjovet
0225	Valle D'Aosta Arnad-Montjovet *Superiore (o Superieur)*
0230	Valle D'Aosta bianco (o blanc)
0235	Valle D'Aosta blanc de Morgex et de la Salle
0240	Valle D'Aosta Chambave moscato (o muscat)
0245	Valle D'Aosta Chambave moscato passito (o muscat fletri)
0250	Valle D'Aosta Chambave rosso (o rouge)
0255	Valle D'Aosta Donnaz
0260	Valle D'Aosta Enfer D'Arvier
0265	Valle D'Aosta Gamay
0270	Valle D'Aosta Müller Thurgau
0275	Valle D'Aosta Nus Pinot grigio (o gris)
0280	Valle D'Aosta Nus Pinot grigio Passito (o gris fletri)
0285	Valle D'Aosta Nus rosso (o rouge)
0290	Valle D'Aosta Pinot nero
0295	Valle D'Aosta Rosato (o Rosé)
0300	Valle D'Aosta Rosso (o Rouge)
0305	Valle D'Aosta Torrette
0310	Valle D'Aosta Torrette Superiore (o Superieur)

LIGURIA

IMPERIA

Codice	Denominazione
0312	Riviera Ligure di Ponente Ormeasco
0313	Riviera Ligure di Ponente Ormeasco Sciacchetrà
0314	Riviera Ligure di Ponente Pigato
0317	Riviera Ligure di Ponente Rossese
0318	Riviera Ligure di Ponente Vermentino
0315	Rossese di Dolceacqua
0316	Rossese di Dolceacqua Superiore

SAVONA

Codice	Denominazione
0319	Riviera Ligure di Ponente Pigato
0321	Riviera Ligure di Ponente Rossese
0322	Riviera Ligure di Ponente Vermentino

GENOVA

Codice	Denominazione
0323	Riviera Ligure di Ponente Vermentino

LA SPEZIA

Codice	Denominazione
0320	Cinque Terre
0325	Cinque Terre Sciacchetrà
0326	Colli di Luni
0327	Colli di Luni Vermentino

LOMBARDIA

SONDRIO

Codice	Denominazione
0330	Valtellina
0331	Valtellina Sfurzat (Sforzato)
0335	Valtellina superiore Grumello
0340	Valtellina superiore Inferno
0345	Valtellina superiore Sassella
0346	Valtellina superiore Valgella

MILANO

Codice	Denominazione
0350	San Colombano al Lambro

BERGAMO

Codice	Denominazione
0355	Valcalepio

BRESCIA

Codice	Denominazione
0360	Botticino
0365	Capriano del Colle
0370	Capriano del Colle Trebbiano
0375	Cellatica
0380	Franciacorta bianco
0385	Franciacorta rosso
0390	Lugana
0395	Riviera del Garda Bresciano
0400	Tocai di San Martino della Battaglia

PAVIA

Codice	Denominazione
0405	Oltrepò Pavese
0410	Oltrepò Pavese Barbacarlo
0415	Oltrepò Pavese Barbera
0420	Oltrepò Pavese Bonarda
0425	Oltrepò Pavese Buttafuoco
0430	Oltrepò Pavese Cortese
0435	Oltrepò Pavese Moscato
0440	Oltrepò Pavese Pinot grigio
0441	Oltrepò Pavese Pinot nero
0445	Oltrepò Pavese Riesling Italico
0446	Oltrepò Pavese Riesling Renano
0450	Oltrepò Pavese Sangue di Giuda
0455	San Colombano al Lambro/San Colombano

MANTOVA

Codice	Denominazione
0460	Colli Morenici Mantovani del Garda
0461	Lambrusco Mantovano

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO - BOZEN

Codice	Denominazione
0465	Alto Adige Cabernet Südtiroler Cabernet
0466	Alto Adige Chardonnay Südtiroler Chardonnay
0470	Alto Adige Lagrein Südtiroler Lagrein
0471	Alto adige Lagrein rosato Südtiroler Lagrein Kretzer
0472	Alto Adige Lagrein scuro Südtiroler Lagrein Dunkel
0475	Alto Adige Lagrein di Gries Südtiroler Grieser Lagrein
0480	Alto Adige Malvasia Südtiroler Malvasier
0485	Alto Adige Merlot Südtiroler Merlot
0490	Alto Adige Moscato giallo Südtiroler Godenmuskateller (Goldmuskateller)
0495	Alto Adige Moscato rosa Südtiroler Rosenmuskateller
0500	Alto Adige Pinot bianco Südtiroler Weissburgunder
0505	Alto Adige Pinot grigio Südtiroler Ruländer
0510	Alto Adige Pinot nero Südtiroler Blauburgunder
0515	Alto Adige Riesling italico Südtiroler Welschriesling
0520	Alto Adige Riesling Renano Südtiroler Rheinriesling
0525	Alto Adige Riesling Sylvaner Südtiroler Müller Thurgau
0530	Alto Adige Sauvignon Südtiroler Sauvignon
0535	Alto Adige Schiave Südtiroler Vernatsch
0540	Alto Adige Sylvaner Südtiroler Sylvaner
0545	Alto Adige Traminer aromatico Südtiroler Gewürztraminer
0550	Caldaro o Lago di Caldaro Kalterer/Kalterersee
0555	Caldaro scelto Auslese Kalterersee Auslese
0560	Caldaro classico superiore Kalterersee Klassischer
0565	Colli di Bolzano Bozner Leiten
0570	Meranese di Collina Meraner Hügel
0575	Meranese di Collina Burgravio Meraner Burggräfler Hügel
0580	Santa Maddalena St. Magdalener
0585	Santa Maddalena classico St. Magdalena Klassischer Ursprungsgebiet
0590	Terlano Terlaner
0595	Terlano classico Terlaner Klassischer
0596	Terlano Chardonnay Terlaner Chardonnay
0600	Terlano Müller Thurgau Terlaner Müller Thurgau
0605	Terlano Müller Thurgau classico Terlaner Müller Thurgau Klassicher
0610	Terlano Pinot bianco Terlaner Weissburgunder
0615	Terlano Pinot bianco classico Terlaner Weissburgunder Klassischer
0620	Terlano Riesling italico Terlaner Welschriesling
0625	Terlano Riesling italico classico Terlaner Welschriesling Klassischer
0630	Terlano Riesling Renano Terlaner Rheinriesling
0635	Terlano Riesling Renano classico Terlaner Rheinriesling Klassischer
0640	Terlano Sauvignon Terlaner Sauvignon
0645	Terlano Sauvignon classico Terlaner Sauvignon Klassischer
0650	Terlano Sylvaner Terlaner Sylvaner
0655	Terlano Sylvaner classico Terlaner Sylvaner Klassischer
0660	Valdadige Etschtaler
0665	Valle Isarco Müller Thurgau Eisaktaler Müller Thurgau
0670	Valle Isarco Müller Thurgau Bressanone Eisaktaler Müller Thurgau Brixner
0675	Valle Isarco Pinot grigio Eisaktaler Ruländer
0680	Valle Isarco Pinot grigio Bressanone Eisaktaler Ruländer Brixner
0685	Valle Isarco Sylvaner Eisaktaler Sylvaner
0690	Valle Isarco Sylvaner Bressanone. Eisaktaler Sylvaner Brixner
0695	Valle Isarco Traminer aromatico Eisaktaler Gewürztraminer
0700	Valle Isarco Traminer aromatico Bressanone Eisaktaler Gewürztraminer Brixner
0705	Valle Isarco Veltliner Eisaktaler Veltliner
0710	Valle Isarco Veltliner Bressanone Eisaktaler Veltliner Brixner

TRENTO

Codice	Denominazione
0715	Caldaro
0720	Casteller
0725	Sorni
0730	Teroldego Rotaliano
0731	Trentino
0735	Trentino 'Vin Santo'
0740	Trentino Cabernet
0741	Trentino Cabernet Franc
0742	Trentino Cabernet Sauvignon
0743	Trentino Chardonnay
0745	Trentino Lagrein
0750	Trentino Marzemino
0755	Trentino Merlot
0760	Trentino Moscato giallo
0761	Trentino Moscato rosa
0762	Trentino Müller Thurgau
0763	Trentino Nosiola
0765	Trentino Pinot bianco
0770	Trentino Pinot grigio
0775	Trentino Pinot nero
0780	Trentino Riesling Italico
0781	Trentino Riesling Renano
0785	Trentino Traminer aromatico
0790	Valdadige

VENETO

VERONA

Codice	Denominazione
0795	Bardolino
0800	Bardolino superiore
0805	Bardolino classico
0810	Bianco di Custoza
0811	Lessini Durello
0815	Lugana
0816	Recioto della Valpolicella Amarone
0817	Recioto della Valpolicella Valpantena
0820	Soave
0825	Soave superiore
0830	Soave classico
0835	Soave Recioto
0840	Tocai di San Martino della Battaglia
0845	Valdadige
0846	Valdadige Pinot grigio
0847	Valdadige Schiava
0850	Valpolicella
0855	Valpolicella superiore
0860	Valpolicella classico
0865	Recioto della Valpolicella
0870	Valpolicella Valpantena

VICENZA

Codice	Denominazione
0875	Breganze
0880	Breganze Cabernet
0885	Breganze Pinot bianco
0890	Breganze Pinot grigio
0895	Breganze Pinot nero
0900	Breganze Vespaiolo
0905	Colli Berici Cabernet
0910	Colli Berici Garganega
0915	Colli Berici Merlot
0920	Colli Berici Pinot bianco
0925	Colli Berici Sauvignon
0930	Colli Berici Tocai italico
0935	Colli Berici Tocai rosso
0940	Gambellara
0945	Gambellara 'Vin Santo'
0950	Gambellara Recioto
0951	Lessini Durello

TREVISO

Codice	Denominazione
0955	Lison Pramaggiore Cabernet
0960	Lison Pramaggiore Cabernet Franc
0965	Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
0970	Lison Pramaggiore Chardonnay
0975	Lison Pramaggiore Merlot
0980	Lison Pramaggiore Pinot bianco
0985	Lison Pramaggiore Pinot grigio
0990	Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
0995	Lison Pramaggiore Riesling Italico
1000	Lison Pramaggiore Sauvignon
1005	Lison Pramaggiore Tocai italico
1010	Lison Pramaggiore Verduzzo
1015	Montello e Colli Asolani Cabernet
1020	Montello e Colli Asolani Merlot
1025	Montello e Colli Asolani Prosecco
1030	Piave Cabernet
1035	Piave Merlot
1039	Piave Pinot bianco
1040	Piave Pinot grigio
1045	Piave Pinot nero
1050	Piave Raboso
1055	Piave Tocai italico
1060	Piave Verduzzo
1065	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
1070	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene superiore di Cartizze

VENEZIA

Codice	Denominazione
1075	Lison Pramaggiore Cabernet
1080	Lison Pramaggiore Cabernet Franc
1085	Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
1090	Lison Pramaggiore Chardonnay
1095	Lison Pramaggiore Merlot
1100	Lison Pramaggiore Pinot bianco
1105	Lison Pramaggiore Pinot grigio
1110	Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
1115	Lison Pramaggiore Riesling Italico
1120	Lison Pramaggiore Sauvignon
1125	Lison Pramaggiore Tocai italico
1126	Lison Pramaggiore Tocai italico classico
1130	Lison Pramaggiore Verduzzo
1135	Piave Cabernet
1140	Piave Merlot
1145	Piave Pinot bianco
1150	Piave Pinot grigio
1155	Piave Pinot nero
1160	Piave Raboso
1165	Piave Tocai italico
1170	Piave Verduzzo

PADOVA

Codice	Denominazione
1175	Colli Euganei
1180	Colli Euganei superiore
1185	Colli Euganei Cabernet
1190	Colli Euganei Cabernet superiore
1195	Colli Euganei Merlot
1200	Colli Euganei Merlot superiore
1205	Colli Euganei Moscato
1210	Colli Euganei Pinot bianco
1215	Colli Euganei Pinot bianco superiore
1220	Colli Euganei Tocai italico
1225	Colli Euganei Tocai italico superiore

Segue Tab. 1

Codice Denominazione

FRIULI

UDINE
1230 Aquileia Cabernet
1235 Aquileia Cabernet Franc
1240 Aquileia Cabernet Sauvignon
1241 Aquileia Chardonnay
1245 Aquileia Merlot
1250 Aquileia Pinot bianco
1255 Aquileia Pinot grigio
1260 Aquileia Refosco dal Peduncolo rosso
1265 Aquileia Riesling Renano
1270 Aquileia rosato
1275 Aquileia Sauvignon
1280 Aquileia Tocai Friulano
1285 Aquileia Traminer aromatico
1290 Aquileia Verduzzo Friulano
1295 Colli Orientali del Friuli Cabernet
1296 Colli Orientali del Friuli Caberne Franc
1297 Colli Orientali del Friuli Cabernet Sauvignon
1298 Colli Orientali del Friuli Chardonnay
1299 Colli Orientali del Friuli Malvasia Istriana
1300 Colli Orientali del Friuli Merlot
1305 Colli Orientali del Friuli Picolit
1310 Colli Orientali del Friuli Pinot bianco
1315 Colli Orientali del Friuli Pinot grigio
1320 Colli Orientali del Friuli Pinot nero
1321 Colli Orientali del Friuli Ramandolo
1325 Colli Orientali del Friuli Refosco
1330 Colli Orientali del Friuli Ribolla
1335 Colli Orientali del Friuli Riesling Renano
1336 Colli Orientali del Friuli rosato
1340 Colli Orientali del Friuli Sauvignon
1341 Colli Orientali del Friuli Schioppettino
1345 Colli Orientali del Friuli Tocai Friulano
1346 Colli Orientali del Friuli Traminer aromatico
1350 Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano
1355 Grave del Friuli Cabernet
1356 Grave del Friuli Cabernet Franc
1357 Grave del Friuli Cabernet Sauvignon
1358 Grave del Friuli Chardonnay
1360 Grave del Friuli Merlot
1365 Grave del Friuli Pinot bianco
1370 Grave del Friuli Pinot grigio
1371 Grave del Friuli Pinot nero
1375 Grave del Friuli Refosco
1376 Grave del Friuli Riesling Renano
1377 Grave del Friuli Sauvignon
1380 Grave del Friuli Tocai Friulano
1381 Grave del Friuli Traminer aromatico
1385 Grave del Friuli Verduzzo Friulano
1390 Latisana Cabernet
1395 Latisana Merlot
1400 Latisana Pinot bianco
1405 Latisana Pinot grigio
1410 Latisana Refosco
1415 Latisana Tocai Friulano
1420 Latisana Verduzzo Friulano

GORIZIA
1425 Carso
1430 Carso Malvasia
1435 Carso Terrano
1440 Collio Goriziano
1445 Collio Goriziano Cabernet Franç
1450 Collio Goriziano Malvasia Istriana
1455 Collio Goriziano Merlot
1460 Collio Goriziano Pinot bianco
1465 Collio Goriziano Pinot grigio
1470 Collio Goriziano Pinot nero
1475 Collio Goriziano Riesling Italico
1480 Collio Goriziano Sauvignon
1485 Collio Goriziano Tocai Friulano
1490 Collio Goriziano Traminer
1495 Isonzo Cabernet
1496 Isonzo Cabernet Franc
1497 Isonzo Cabernet Sauvignon
1498 Isonzo Chardonnay
1499 Isonzo Franconia
1500 Isonzo Malvasia Istriana
1505 Isonzo Merlot
1510 Isonzo Pinot bianco
1515 Isonzo Pinot grigio
1516 Isonzo Pinot nero
1517 Isonzo Refosco dal Peduncolo rosso
1518 Isonzo Riesling Italico
1520 Isonzo Riesling Renano
1521 Isonzo rosso
1525 Isonzo Sauvignon
1530 Isonzo Tocai Friulano
1535 Isonzo Traminer aromatico
1540 Isonzo Verduzzo Friulano

TRIESTE
1545 Carso
1550 Carso Malvasia
1555 Carso Terrano

PORDENONE
1560 Grave del Friuli Cabernet
1565 Grave del Friuli Cabernet Franc
1570 Grave del Friuli Cabernet Sauvignon
1575 Grave del Friuli Chardonnay
1580 Grave del Friuli Merlot
1585 Grave del Friuli Pinot bianco
1590 Grave del Friuli Pinot grigio
1595 Grave del Friuli Pinot nero
1600 Grave del Friuli Refosco dal Peduncolo rosso
1605 Grave del Friuli Riesling Renano
1610 Grave del Friuli Sauvignon
1615 Grave del Friuli Tocai Friulano
1620 Grave del Friuli Traminer Aromatico
1625 Grave del Friuli Verduzzo Friulano
1630 Lison Pramaggiore Cabernet
1635 Lison Pramaggiore Cabernet Franc
1640 Lison Pramaggiore Cabernet.Sauvignon
1645 Lison Pramaggiore Chardonnay
1650 Lison Pramaggiore Merlot
1655 Lison Pramaggiore Pinot bianco
1660 Lison Pramaggiore Pinot grigio
1665 Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
1670 Lison Pramaggiore Reisling Italico
1675 Lison Pramaggiore Sauvignon
1680 Lison Pramaggiore Tocai Italico
1685 Lison Pramaggiore Verduzzo

EMILIA ROMAGNA

PIACENZA
1690 Colli Piacentini Barbera
1695 Colli Piacentini Bonarda
1700 Colli Piacentini Gutturnio
1705 Colli Piacentini Malvasia
1710 Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda
1715 Colli Piacentini Ortrugo
1720 Colli Piacentini Pinot grigio
1725 Colli Piacentini Pinot nero
1730 Colli Piacentini Sauvignon
1735 Colli Piacentini Trebbiano Val Trebbia
1740 Colli Piacentini Val Nure

PARMA
1745 Colli di Parma
1750 Colli di Parma Malvasia
1755 Colli di Parma Sauvignon

REGGIO EMILIA
1760 Bianco di Scandiano
1765 Lambrusco Reggiano

MODENA
1771 Colli Bolognesi Monte San Pietro Barbera
1772 Colli Bolognesi Monte San Pietro Cabernet Sauvignon
1773 Colli Bolognesi Monte San Pietro Pignoletto
1774 Colli Bolognesi Monte San Pietro Sauvignon
1770 Lambrusco di Sorbara
1775 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
1780 Lambrusco Salamino di Santa Croce
1781 Montuni del Reno

BOLOGNA
1785 Albana di Romagna (DOCG)
1790 Colli Bolognesi Monte San Pietro Barbera
1795 Colli Bolognesi Monte San Pietro bianco
1796 Colli Bolognesi Monte San Pietro Cabernet Sauvignon
1800 Colli Bolognesi Monte San Pietro Merlot
1801 Colli Bolognesi Monte San Pietro Pignoletto
1805 Colli Bolognesi Monte San Pietro Pinot bianco
1810 Colli Bolognesi Monte San Pietro Riesling Italico
1815 Colli Bolognesi Monte San Pietro Sauvignon
1816 Montuni del Reno
1820 Sangiovese di Romagna
1825 Sangiovese di Romagna superiore
1830 Trebbiano di Romagna

FERRARA
1831 Bosco Eliceo bianco
1832 Bosco Eliceo Fortana
1833 Bosco Eliceo Merlot
1834 Bosco Eliceo Sauvignon

RAVENNA
1835 Albana di Romagna (DOCG)
1836 Bosco Eliceo bianco
1837 Bosco Eliceo Fortana
1838 Bosco Eliceo Merlot
1839 Bosco Eliceo Sauvignon
1841 Cagnina di Romagna
1842 Pagadebit di Romagna
1840 Sangiovese di Romagna
1845 Sangiovese di Romagna superiore
1850 Trebbiano di Romagna

FORLI
1855 Albana di Romagna (DOCG)
1856 Cagnina di Romagna
1857 Pagadebit di Romagna
1858 Pagadebit di Romagna Bertinoro
1860 Sangiovese di Romagna
1865 Sangiovese di Romagna superiore
1870 Trebbiano di Romagna

MARCHE

PESARO
1875 Bianchello del Metauro
1880 Sangievese dei Colli Pesaresi

ANCONA
1885 Bianco dei Colli Maceratesi
1890 Lacrima di Morro/Lacrima di Morro d'Alba
1895 Rosso Conero
1900 Rosso Piceno
1905 Verdicchio dei Castelli di Jesi
1910 Verdicchio dei Castelli di Jesi classico
1915 Verdicchio di Matelica

MACERATA
1920 Bianco dei Colli Maceratesi
1925 Rosso Piceno
1930 Verdicchio dei Castelli di Jesi classico
1935 Verdicchio di Matelica

ASCOLI PICENO
1940 Falerio dei Colli Ascolani
1945 Rosso Piceno
1950 Rosso Piceno superiore

TOSCANA

MASSA
1955 Candia dei Colli Apuani
1957 Colli di Luni
1958 Colli di Luni Vermentino

LUCCA
1956 Bianco delle Colline Lucchesi
1960 Montecarlo
1965 Rosso delle Colline Lucchesi

PISTOIA
1970 Bianco della Val di Nievole
1975 Bianco della Val di Nievole 'Vin Santo'
1980 Chianti (DOCG)
1985 Chianti Montalbano (DOCG)

FIRENZE
1988 Bianco dell'Empolese
1989 Bianco dell'Empolese 'Vin Santo'
1990 Carmignano (DOCG)
1995 Carmignano 'Vin Santo' (DOCG)
2000 Chianti (DOCG)
2005 Chianti classico (DOCG)
2010 Chianti Colli Fiorentini (DOCG)
2015 Chianti Montalbano (DOCG)
2020 Chianti Rufina (DOCG)
2025 Pomino bianco
2030 Pomino rosso
2031 Pomino 'Vin Santo'

LIVORNO
2045 Bianco Pisano di San Torpè
2050 Bolgheri
2055 Elba
2058 Val di Cornia

PISA
2060 Bianco Pisano di San Torpè
2065 Bianco Pisano di San Torpè 'Vin Santo'
2070 Chianti (DOGC)
2075 Chianti Colline Pisane (DOCG)
2080 Montescudaio
2085 Montescudaio 'Vin Santo'
2088 Val di Cornia

AREZZO
2090 Bianco Vergine Valdichiana
2095 Chianti (DOCG)
2100 Chianti Colli Aretini (DOCG)

SIENA
2105 Bianco Vergine Valdichiana
2110 Brunello di Montalcino (DOCG)
2115 Chianti (DOCG)
2120 Chianti classico (DOCG)
2125 Chianti Colli Senesi (DOCG)
2130 Moscadello di Montalcino
2135 Rosso di Montalcino
2136 Rosso di Montepulciano
2140 Val D'Arbia
2141 Val D'Arbia 'Vin Santo'
2145 Vernaccia di San Gimignano
2150 Vino Nobile di Montepulciano (DOCG)

GROSSETO
2155 Bianco di Pitigliano
2160 Morellino di Scansano
2165 Morellino di Scansano riserva
2170 Parrina

UMBRIA

PERUGIA
2175 Colli Altotiberini
2180 Colli del Trasimeno
2181 Colli Martani
2182 Colli Martani Grechetto
2183 Colli Martani Sangiovese
2184 Colli Martani Trebbiano
2185 Colli Perugini
2190 Montefalco
2195 Montefalco Sagrantino
2200 Montefalco Sagrantino Passito
2205 Torgiano (DOCG)
2210 Torgiano Rosso riserva (DOCG)

TERNI
2215 Colli Perugini
2220 Orvieto
2225 Orvieto classico

LAZIO

VITERBO
2230 Aleatico di Gradoli
2235 Cerveteri
2240 Est Est Est di Montefiascone
2245 Orvieto

ROMA
2250 Bianco Capena
2255 Cerveteri
2260 Cesanese di Affile
2265 Cesanese di Olevano Romano
2270 Colli Albani
2275 Colli Lanuvini
2280 Frascati
2285 Marino
2290 Merlot di Aprilia
2295 Montecompatri Colonna
2296 Montecompatri Colonna superiore
2300 Sangiovese di Aprilia
2305 Trebbiano di Aprilia
2310 Velletri
2315 Zagarolo

LATINA
2320 Cori
2325 Merlot di Aprilia
2330 Sangiovese di Aprilia
2335 Trebbiano di Aprilia
2340 Velletri

FROSINONE
2345 Cesanese del Piglio

CAMPANIA

CASERTA
2347 Falerno del Massico
2348 Falerno del Massico Primitivo

BENEVENTO
2350 Solopaca
2351 Taburno o Aglianico del Taburno

NAPOLI
2355 Capri
2365 Ischia
2370 Ischia bianco superiore
2371 Vesuvio
2375 Vesuvio 'Lacryma Christi'

AVELLINO
2380 Fiano di Avellino
2385 Greco di Tufo
2390 Taurasi

SALERNO
2391 Cilento
2392 Cilento Aglianico

ABRUZZO

L'AQUILA
2395 Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2400 Trebbiano d'Abruzzo

TERAMO
2405 Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2410 Trebbiano d'Abruzzo

PESCARA
2415 Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2420 Trebbiano d'Abruzzo

CHIETI
2425 Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2430 Trebbiano d'Abruzzo

Segue Tab. 1

Codice	Denominazione
MOLISE	
CAMPOBASSO	
2435	Biferno
ISERNIA	
2440	Pentro di Isernia
PUGLIA	
FOGGIA	
2445	Aleatico di Puglia
2450	Cacc'emmitte di Lucera
2455	Moscato di Trani
2460	Ortanova rosato
2465	Ortanova rosso
2470	Rosso Barletta
2475	Rosso di Cerignola
2480	San Severo
BARI	
2485	Aleatico di Puglia
2490	Castel di Monte
2491	Gioia del Colle
2492	Gioia del Colle Primitivo
2493	Gioia del Colle Aleatico dolce
2495	Gravina
2500	Locorotondo
2505	Martina Franca
2510	Moscato di Trani
2515	Rosso Barletta
2520	Rosso Canosa
TARANTO	
2521	Lizzano rosso
2522	Lizzano Negroamaro
2523	Lizzano Malvasia nera
2524	Lizzano bianco
2525	Martina Franca
2530	Primitivo di Manduria
BRINDISI	
2535	Aleatico di Puglia
2540	Bianco di Ostuni
2545	Brindisi
2550	Locorotondo
2555	Martina Franca
2560	Ottavianello di Ostuni
2565	Primitivo di Manduria
2570	Salice Salentino
2575	Squinzano
LECCE	
2580	Alezio
2585	Copertino
2590	Leverano
2595	Matino
2598	Nardò
2600	Salice Salentino
2605	Squinzano
BASILICATA	
POTENZA	
2610	Aglianico del Vulture
CALABRIA	
COSENZA	
2615	Donnici
2620	Pollino
2625	Savuto
CATANZARO	
2630	Cirò
2635	Cirò classico
2640	Lamezia
2645	Melissa
2650	S. Anna di Isola Capo Rizzuto
2655	Savuto
REGGIO CALABRIA	
2660	Greco di Bianco
SICILIA	
TRAPANI	
2665	Alcamo o Bianco Alcamo
2670	Moscato di Pantelleria
PALERMO	
2675	Alcamo o Bianco Alcamo
MESSINA	
2680	Faro
2685	Malvasia delle Lipari
CALTANISSETTA	
2690	Cerasuolo di Vittoria
CATANIA	
2695	Cerasuolo di Vittoria
2700	Etna
2705	Etna superiore
RAGUSA	
2710	Cerasuolo di Vittoria
SIRACUSA	
2711	Moscato di Noto
2715	Moscato di Siracusa
SARDEGNA	
SASSARI	
2720	Cannonau di Sardegna
2725	Monica di Sardegna
2730	Moscato di Sorso Sennori
2735	Vermentino di Gallura
2738	Vermentino di Sardegna
NUORO	
2740	Cannonau di Sardegna
2745	Cannonau di Sardegna Oliena
2750	Malvasia di Bosa
2755	Mandrolisai
2760	Monica di Sardegna
2765	Nuragus di Cagliari
2770	Vermentino di Gallura
2771	Vermentino di Sardegna
CAGLIARI	
2775	Campidano di Terralba
2780	Cannonau di Sardegna
2785	Cannonau di Sardegna Capoferrato
2790	Carignano del Sulcis
2795	Giro di Cagliari
2800	Malvasia di Cagliari
2805	Monica di Cagliari
2810	Monica di Sardegna
2815	Moscato di Cagliari
2820	Nasco di Cagliari
2825	Nuragus di Cagliari
2828	Vermentino di Sardegna
ORISTANO	
2826	Arborea Sangiovese
2827	Arborea Trebbiano
2830	Campidano di Terralba
2835	Cannonau di Sardegna
2840	Girò di Cagliari
2845	Malvasia di Bosa
2850	Malvasia di Cagliari
2855	Mandrolisai
2860	Monica di Cagliari
2865	Monica di Sardegna
2870	Moscato di Cagliari
2875	Nasco di Cagliari
2880	Nuragus di Cagliari
2885	Vernaccia di Oristano
2886	Vermentino di Sardegna
5900	Vino DOC importato

Tabella 2 – Elenco spumanti DOC

Codice	Denominazione
6000	Aglianico del Vulture
6005	Albana di Romagna
6006	Alto Adige - Südtiroler
6010	Alto Adige Pinot Bianco
	Südtiroler Weissburgunder
6015	Alto Adige Pinot grigio
	Südtiroler Ruländer
6020	Alto Adige Pinot nero
	Südtiroler Blauburgunder
6026	Aquileia Chardonnay
6030	Asti spumante o Moscato d'Asti
6031	Bardolino Chiaretto
6035	Bianco di Custoza
6038	Bianco di Pitigliano
6040	Bianco di Scandiano.
6042	Bianco Vergine Valdichiana
6045	Brachetto d'Acqui
6050	Cesanese del Piglio
6055	Cesanese di Affile
6060	Cesanese di Olevano Romano
6065	Colli Albani
6070	Colli Euganei bianco amabile
6075	Colli Euganei bianco secco
6080	Colli Euganei rosso
6085	Colli Euganei Moscato
6090	Colli di Parma Malvasia
6095	Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda
6100	Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia
6105	Colli Piacentini Val Nure
6110	Colli Piacentini Malvasia
6120	Colli Piacentini Ortrugo
6125	Colli Piacentini Pinot grigio
6130	Colli Piacentini Pinot nero
6135	Colli Tortonesi Cortese
6140	Cortese dell'Alto Monferrato
6145	Elba bianco
6150	Elba rosso
6151	Est Est Est di Montefiascone
6152	Erbaluce di Caluso
6155	Franciacorta bianco
6160	Franciacorta rosso
6165	Frascati
6170	Freisa Asti
6175	Freisa di Chieri
6180	Gambellara Recioto
6185	Gavi
6190	Gravina
6195	Greco di Tufo
6198	Lessini Durello
6200	Lison Pramaggiore
6201	Lizzano bianco
6202	Lizzano rosato
6205	Locorotondo
6210	Lugana
6215	Malvasia di Casorzo d'Asti
6220	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
6225	Marino
6230	Martina Franca
6235	Montello Colli Ascolani Prosecco
6240	Moscato di Noto
6245	Moscato di Pantelleria
6250	Moscato di Sardegna
6255	Nebbiolo d'Alba
6260	Otrepò Pavese Riesling
6265	Oltrepò Pavese Moscato
6270	Oltrepò Pavese Pinot bianco
6275	Oltrepò Pavese Pinot nero
6280	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
6285	Prosecco di Conegliano Superiore di Cartizze
6290	Recioto di Soave
6295	Recioto della Valpolicella
6297	Riviera del Garda Bresciano rosato
6299	Roero Arneis
6300	San Severo bianco
6305	Soave
6306	Terlano/Terlaner
6310	Trebbiano di Romagna
6315	Trentino Chardonnay
6320	Trentino Pinot bianco
6325	Trentino Pinot grigio
6330	Trentino Pinot nero
6335	Valpolicella Recioto
6337	Velletri
6340	Verdicchio dei Castelli di Jesi
6345	Verdicchio di Matelica
6347	Vermentino di Sardegna
6350	Vernaccia di Serrapetrona
6355	Vernaccia di Serrapetrona dolce
6360	Vesuvio Lacryma Christi
6900	Vino spumante DOC importato

Tabella 3 – Elenco vini frizzanti DOC

Codice	Denominazione
7000	Bianco di Scandiano
7001	Bosco Eliceo
7002	Bosco Eliceo Fortana
7003	Bosco Eliceo Sauvignon
7004	Carignano del Sulcis
7005	Cesanese del Piglio
7010	Cesanese di Affile
7015	Cesanese di Olevano Romano
7017	Colli Tortonesi Cortese
7020	Cortese dell'Alto Monferrato
7025	Freisa d'Asti
7030	Freisa di Chieri
7035	Gavi o Cortese di Gavi
7038	Lizzano
7039	Monica di Sardegna
7036	Montuni del Reno
7037	Montecompatri Colonna
7040	Prosecco di Comegliano Valdobbiadene
7041	Moscadello di Montalcino
7042	Nuragus di Cagliari
7043	Pagadebit di Romagna
7045	Prosecco di Conegl. Vald. Sup. di Cartizze
7900	Vino frizzante DOC importato

Tabella 4 – Elenco vini liquorosi DOC

Codice	Denominazione
8000	Aleatico di Gradoli
8005	Aleatico di Puglia
8010	Caluso passito liquoroso
8015	Cannonau di Sardegna secco
8020	Cannonau di Sardegna dolce
8025	Cinque Terre Sciacchetrà
8026	Gioia del Colle
8030	Girò di Cagliari dolce
8035	Girò di Cagliari secco
8040	Girò di Cagliari riserva
8045	Malvasia di Bosa
8050	Malvasia di Cagliari secco
8055	Malvasia di Cagliari dolce
8060	Malvasia di Cagliari riserva
8065	Malvasia delle Lipari Passito
8070	Marsala
8075	Monica di Cagliari dolce
8080	Monica di Cagliari secco
8085	Monica di Cagliari riserva
8090	Moscadello di Montalcino
8095	Moscato di Cagliari
8100	Moscato di Cagliari riserva
8105	Moscato di Noto
8110	Moscato di Pantelleria
8115	Moscato passito di Pantelleria
8120	Moscato di Sorso Sennori
8125	Moscato di Trani
8130	Nasco di Cagliari secco
8135	Nasco di Cagliari dolce
8140	Nasco di Cagliari riserva
8145	Primitivo di Manduria
8150	Recioto di Soave
8155	Recioto della Valpolicella
8156	Trentino Moscato giallo
8157	Trentino Moscato rosa
8158	Tocai di San Martino della Battaglia
8160	Vernaccia di Oristano
8165	Vernaccia di Oristano secco
8170	Vernaccia di San Gimignano
8175	Vesuvio Lacryma Christi
8900	Vino liquoroso DOC importato

Mod. 3

DICHIARAZIONE GIACENZE VINI E/O MOSTI AL 31 AGOSTO 19__

NUMERO DI PROTOCOLLO

Sezione a) - Informazioni relative al dichiarante

Ragione sociale o cognome e nome			Partita IVA o Codice Fiscale
Sede sociale e domicilio - Via e numero civico	Comune	Pr	CAP.

☐ PRODUTTORE

- singolo
  - ☐ di uve proprie
  - ☐ di uve proprie e uve e/o mosti acquistati
  - ☐ di uve e/o mosti acquistati
- associato
  - ☐ Cantina sociale o altre Coop di viticot
  - ☐ Altre società (S.p.A., s.n.c., ecc.)

☐ COMMERCIANTE

- ☐ commerciante all'ingrosso
- ☐ rivenditore al minuto

Sezione b) - Informazioni relative ai prodotti detenuti (hl.)

CATEGORIE DEI PRODOTTI		GIACENZE ALLA PRODUZIONE			GIACENZE NELLA FASE DI COMMERCIO			DA PAESI TERZI	
		A rossi hl/l	B bianchi hl/l	C Totale hl/l	D rossi hl/l	E bianchi hl/l	F Totale hl/l	G rossi hl/l	H bianchi hl/l
1 Vini da tavola								X	X
2 Vini da tavola ad indicazione geografica								X	X
3 Vini D.O.C. e D.O.C.G.								X	X
4 Vini altri									
Vini Spumanti	5 D.O.C							X	X
	6 Altri								
Vini Frizzanti	7 D.O.C.							X	X
	8 Altri								
Vini Liquorosi	9 D.O.C.							X	X
	10 Altri								
11 TOTALE									
Mosti di uve	12 D.O.C.							X	X
	13 Altri								
14 Vermouth e altri vini aromatizzati									
15 Mosti concentrati (in hl di mosto)					Mosti concentrati (in hl di mosto)			X	X
16 Mosti concentrati rettificati (in hl di mosto)					Mosti concentrati rettificati (in hl di mosto)			X	X

Sezione c) - Informazioni relative alla località in cui sono detenuti i prodotti

	VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	Pr	CAP
1				
2		X	X	
3		X	X	

Sezione d) - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G. (sezione b, rigo 3)

n.	CODICE	DENOMINAZIONE	rossi e rosati hl/l	bianchi hl/l
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTALE (hl/l)		

Sezione e) - Informazioni relative agli spumanti D.O.C. (sezione b, rigo 5)

n.	CODICE	DENOMINAZIONE	rossi e rosati hl/l	bianchi hl/l
1				
2				
3				
4				
		TOTALE (hl/l)		

Sezione f) - Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. (sezione b, rigo 7)

n.	CODICE	DENOMINAZIONE	rossi e rosati hl/l	bianchi hl/l
1				
2				
3				
4				
		TOTALE (hl/l)		

Sezione g) - Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. (sezione b, rigo 9)

n.	CODICE	DENOMINAZIONE	rossi e rosati hl/l	bianchi hl/l
1				
2				
3				
4				
		TOTALE (hl/l)		

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

DATA ______________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________

PARTE RISERVATA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COD. ISTAT		COMUNE	Data ricezione	Num. dichiarazione
PR	COM			

TIMBRO

L'incaricato alla ricezione

91A3269

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 aprile 1991.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di opere dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il programma di ampliamento edilizio dei laboratori nazionali di fisica nucleare sotto la galleria del Gran Sasso, predisposto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Visto il provvedimento 28 febbraio 1989, n. 1987/1989 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il quale si autorizza l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a stipulare con l'INFN la convenzione per l'attuazione dell'intervento suddetto, compreso nel secondo piano annuale di attuazione del programma triennale 1988-1990, approvato dal CIPE il 3 agosto 1988, per l'importo complessivo di lire 28.000 milioni, nonché il voto n. 530 del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 22 novembre 1990;

Visto l'art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Udito il parere n. 83/1991 espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, nell'adunanza del 13 febbraio 1991 il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni e motivazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Considerato che in virtù dell'art. 2 della sopravvenuta legge 12 gennaio 1991, n. 13, alla dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento deve provvedersi con decreto ministeriale in luogo del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dalle norme previgenti;

Decreta:

Le opere di cui in premessa sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. I lavori e le relative espropriazioni avranno inizio entro otto mesi dalla data del presente decreto ed ultimati entro cinque anni dal loro inizio. Le occupazioni temporanee avranno durata limitata al quinquennio a far tempo dal giorno in cui ebbero luogo.

Roma, 29 aprile 1991

Il Ministro: PRANDINI

91A3290

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 12 luglio 1991.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale è stato stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visti i decreti con i quali la normativa predetta è stata prorogata al 31 luglio 1991 (ultimo decreto ministeriale del 24 aprile 1991) che vengono qui integralmente richiamati;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore, fino al 31 ottobre 1991, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 31 ottobre 1991.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1991 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 ottobre 1991.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985, è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazione;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data della pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

— Il D.M. 24 aprile 1991 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1991.

91A3242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 3 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 3 aprile 1990; del senato accademico del 18 settembre 1990; del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 marzo 1991;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 828 a 835, relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 828. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in farmacologia applicata, indirizzo in tossicologia e indirizzo in chemioterapia.

Art. 829. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 830. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia con le strutture dell'istituto di farmacologia e tossicologia.

Art. 831. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione relativamente agli indirizzi in farmacologia clinica, in tossicologia ed in chemioterapia i laureati in

medicina e chirurgia e relativamente agli indirizzi in farmacologia applicata, in tossicologia e chemioterapia i laureati in farmacia e in C.T.F.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 832. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) propedeutica farmacologica;
c) diagnostica e metodologia clinica;
d) farmacologia;
e) farmacologia clinica;
f) tossicologia;
g) emergenza farmacotossicologica;
h) chemioterapia;
i) farmacologia applicata;
l) tossicologia dell'ambiente e degli alimenti.

Art. 833. — Gli insegnamenti relativi a ciascun area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:
farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:
anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:
farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia;
farmacologia cardiovascolare;
neuropsicofarmacologia.

e) Farmacologia clinica:
farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia clinica;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:
tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) Emergenza farmacotossicologica:
rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:
chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:
farmacologia applicata;
saggi e dosaggi farmacologia;
farmacologia e farmacognosia.

l) Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti:
tossicologia;
tossicologia alimentare;
analisi tossicologiche;
epidemiologia.

Art. 834. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio formale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 80):		
statistica medica e biometria	ore	40
chimica e propedeutica biochimica	»	40
Propedeutica farmacologica (ore 200):		
farmacologia	»	80
farmacologia cellulare	»	40
farmacologia molecolare	»	40
tossicologia	»	40
Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):		
patologia clinica	»	40
Farmacologia (ore 50):		
farmacologia speciale	»	30
immunofarmacologia	»	20
Tossicologia (ore 50):		
teratogenèsi e cancerogenesi	»	30
ecotossicologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica generale (ore 70):		
informatica medica	ore	30
chimica e propedeutica biochimica	»	40
Farmacologica applicata (ore 30):		
saggi e dosaggi farmacologici	»	30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):
metodologia clinica . . . . ore 30
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 180):
farmacologia speciale . . . . » 130
farmacocinetica . . . » 50

Tossicologia (ore 30):
tossicologia sperimentale . . . . » 30

Chemioterapia (ore 40):
chemioterapia » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO FARMACOLOGIA CLINICA

3° Anno:

Propedeutica generale (ore 80):
informatica medica . . . . ore 30
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Propedeutica farmacologica (ore 80):
farmacologia . . . . » 30
tossicologia. . . . . » 50

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):
patologia clinica. . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 40

Farmacologia (ore 90):
farmacologia speciale . . . . » 60
farmacocinetica . . . » 30

Farmacologia clinica (ore 90):
farmacologia clinica. . . . . » 80
bioetica e legislazione. . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

Anno:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):
patologia clinica. . . . . ore 40
metodologia clinica . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 80):
farmacologia speciale . . . . » 40
farmacologia endocrina. . . . . » 20
immunofarmacologia . . . . » 20

Tossicologia (ore 20):
tossicologia clinica e terapia. . . . . » 20

Chemioterapia (ore 40):
chemioterapia » 20
chemioterapia antiblastica » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO TOSSICOLOGIA

3° Anno:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):
diagnostica chimico-clinica tossicologica . . . . ore 50
anatomia ed istologia patologica . . » 50

Tossicologia (ore 200):
chimica tossicologica
tossicologia sperimentale
teratogenesi e cancerogenesi
ecotossicologia
analisi chimico tossicologica
epidemiologia

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tossicologia (ore 220):
tossicologia sistematica . . . . ore 100
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico
tossicologia clinica e terapia
tossicologia clinica delle tossicodipendenze

Emergenza farmacotossicologica:
rianimazione e terapia intensiva

Tossicologia alimentare . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO FARMACOLOGIA APPLICATA

Anno:

Tossicologia (ore 200):
chimica tossicologica . . . . ore 100
tossicologia sperimentale . . . . » 100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):
diagnostica chimico-clinica tossicologica . . . . » 50
anatomia ed istologia patologica » 50

Farmacologia applicata (ore 100):
farmacologia e farmacognosia . . . . » 50
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Farmacologia applicata (ore 400):
farmacologia e farmacognosia . . . . ore 50
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 150
farmacologia applicata . . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO CHEMIOTERAPIA

3° Anno:

Propedeutica generale (ore 120):
microbiologia. . . . . ore 40
virologia » 40
oncologia . . . . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 20):
tossicologia. . . . . » 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore

metodologia clinica . . . . » 40
malattie infettive. . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 60):
farmacocinetica » 30
immunofarmacologia . . . . »

Farmacologia clinica (ore 30):
farmacologia clinica ore 20
bioetica e legislazione » 10

Chemioterapia (ore 50):
chemioterapia » 50

Tossicologia applicata:
saggi e dosaggi farmacologici

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):
patologia clinica ore 40

Farmacologia clinica (ore 20):
farmacologia clinica » 20

Tossicologia:
tossicologia clinica e terapia
ecotossicologia » 20

Chemioterapia (ore 300):
chemioterapia » 150
chemioterapia antiblastica » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 835. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza dei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di farmacologia e tossicologia;
istituto di anestesiologia e rianimazione;
servizio di tossicologia di urgenza.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 giugno 1991

Il rettore: CILIBERTO

91A3281

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 2 maggio 1991, n. 63/91.

Assunzioni obbligatorie. Richieste di compensazione territoriale ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione

Agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione

Agli ispettorati regionali del lavoro

Agli ispettorati provinciali del lavoro

1. Com'è noto l'art. 21, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce che le aziende private, che svolgono attività lavorativa in più di una provincia possono essere autorizzate ad assumere in una o più province un numero di lavoratori protetti superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre.

2. In sede di applicazione della norma suddetta la scrivente ha avuto modo di rilevare che molto spesso i tempi necessari per il procedimento amministrativo si protraggono a causa di domande, inoltrate dalle ditte interessate all'autorizzazione, non compilate chiaramente o mancanti di alcuni dati che, se acquisiti al momento della presentazione della domanda stessa, potrebbero dare più speditezza all'*iter* burocratico.

Pertanto si ritiene utile riportare qui di seguito i dati che dovranno essere indicati nelle domande:

a) la domanda, redatta in carta legale, deve essere trasmessa direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. III - Via Flavia, 6 - 00187 Roma;

b) contemporaneamente la ditta deve trasmettere copia in carta semplice della domanda all'ufficio provinciale del lavoro dove ha la sede legale e a tutti gli uffici provinciali del lavoro interessati alla compensazione;

c) deve essere riportata l'esatta ragione sociale della ditta;

d) devono essere indicati sia l'attività svolta dall'azienda sia i motivi che giustificano l'autorizzazione;

e) devono essere chiaramente indicate le province presso le quali la ditta intende assumere più lavoratori e le province presso le quali intende assumerne di meno;

f) per ciascuna provincia interessata alla compensazione deve essere indicato il numero dei dipendenti.

Qualora nella stessa provincia la ditta abbia più sedi, dovrà indicare per ciascuna sede la località in cui si trova ed il numero dei dipendenti;

g) alla domanda indirizzata al Ministero va allegata copia dell'ultima denuncia semestrale complessiva, di cui all'art. 21 della legge n. 482/68.

3. Com'è noto l'autorizzazione alla compensazione deve contemperare da un lato l'interesse dei lavoratori protetti ad usufruire dei posti di lavoro riservati presenti nella provincia e dall'altro l'interesse delle aziende a non assumere lavoratori protetti nelle sedi nelle quali troverebbero eccessiva difficoltà ad adempiere agli obblighi occupazionali.

In tale quadro si ritiene che una minore assunzione di lavoratori protetti possa essere giustificata in generale nelle sedi aziendali con un esiguo numero di dipendenti o in cui si svolgono attività del tutto o in gran parte inadatte ai lavoratori invalidi.

4. In base ai criteri sopra esposti, la particolare procedura di cui al punto 6 della circolare n. 101 del 1980 potrà essere consentita soltanto se in ciascuna sede interessata alle minori assunzioni non vi siano più di quindici dipendenti. In tal caso l'azienda può provvedere alle maggiori assunzioni in qualsiasi sede aziendale, sempre tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dove l'azienda ha la sede legale, così come previsto dalla circolare citata.

Il Ministro: MARINI

91A3295

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma del testamento internazionale, firmata a Washington il 16 ottobre 1973.

A seguito dell'emanazione della legge n. 387 del 29 novembre 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 21 dicembre 1990, che ha autorizzato l'adesione dell'Italia alla convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma del testamento internazionale, firmata a Washington il 16 ottobre 1973, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione in data 16 maggio 1991. Detta convenzione, ai sensi dell'art. XI, par. 2, entrerà in vigore per l'Italia il 16 novembre 1991.

91A3250

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1991, registro n. 29 Interno, foglio n. 24, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della signora Giuseppina Masera ved. Rizzo, nata a Legnano il 4 luglio 1905, deceduta a Busto Arsizio il 12 febbraio 1988, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Antonio Sorgato di Milano il 24 febbraio 1988, n. 40802/5579 di repertorio.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 4.000.000.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1991, registro n. 29 Interno, foglio n. 29, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della signora Teresa Lardera, nata a Venezia il 6 marzo 1902 e ivi deceduta il 20 febbraio 1987, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Giuseppe Gallimberti di Venezia il 21 aprile 1987, n. 67373 di repertorio e ivi registrato il 28 aprile 1987 al n. 1992.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in tre immobili di cui uno, del valore di L. 171.200.000, in Venezia-Calle Seconda della Talente, e gli altri due, del valore rispettivamente, di L. 65.000.000 (negozio) e L. 95.000.000 (appartamento), in Venezia-Mestre, meglio descritti nella perizia di stima asseverata da giuramento in data 10 marzo 1988 dal geom. Roberto Oldini.

Fanno parte della liberalità disposta dalla signora Teresa Lardera anche i beni mobili contenuti in una cassetta di sicurezza della Cassa di risparmio di Venezia, stimati complessivamente in L. 7.365.000 nonché denaro per L. 73.664.975 e titoli per un valore di L. 5.500.000.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1991, registro n. 29 Interno, foglio n. 346, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della signora Maria Aromi, nata a Fusignano (Ravenna) il 20 giugno 1899 e deceduta a Diano Marina il 31 agosto 1988, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Alfonso Colombo di Milano l'8 novembre 1988 al n. 42706/4866 di repertorio e ivi registrato il 15 novembre 1988 al n. 20022.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in lire ventimilioni.

91A3233

Autorizzazione all'«Unione italiana ciechi», in Roma a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 3 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1991, registro n. 29 Interno, foglio n. 28, l'«Unione italiana ciechi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della signora Celestina Farina, nata a Milano il 3 luglio 1897, deceduta a Vimodrone il 3 luglio 1985 disposta con testamenti olografi pubblicati dal notaio D'Avino di Milano il 1° marzo 1988, n. 36291/1370 di repertorio e registrati a Milano il 18 marzo 1988 al n. 04683, serie I/B.

Il legato spettante all'«Unione italiana ciechi» consiste in denaro, titoli di credito e beni mobili per un valore complessivo di ventimilioni.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1991, registro n. 29 Interno, foglio n. 27, l'«Unione italiana ciechi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della signora Elda Maria Morroto, nata a Torino il 27 febbraio 1902 ed ivi deceduta il 23 febbraio 1988, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Cesare Deorsola di Torino il 9 marzo 1988, n. 181723/25158 di repertorio e registrato a Torino l'8 aprile 1988 al n. 12630/7692.

Il legato spettante all'«Unione italiana ciechi» consiste nella somma di lire diecimilioni.

91A3232

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione agli Istituti fisioterapici ospitalieri, in Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 3 luglio 1991 gli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, via O. Tommasini n. 1, sono stati autorizzati ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili disposta dalla sig.ra Angela Troisio con testamento olografo, pubblicato per atto dott. Paolo Gullo, notaio in Roma, numero di repertorio 6219.

91A3253

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Torino, via Varaita n. 8, del valore di L. 110.000.000 di proprietà dei signori Natale, Carla e Maria Monzeglio.

91A3254

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una eredità e ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente nei 2/20 dell'intero asse ereditario costituito da titoli di credito ed altri e da un immobile sito in S. Damiano d'Asti, via Barbaroux n. 16, del periziato valore di L. 45.000.000, disposta dalla sig.ra Rosa Gai con testamento olografo n. 15880 di repertorio, a rogito dott. Gian Giacomo Novarese, notaio in Asti.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile di proprietà dell'ENEL, sito in Cesena (Forlì), via Circonvallazione, al prezzo di L. 397.460.000, da destinare a sede del sottocomitato C.R.I. di Cesena.

91A3255

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità ed alcuni legati

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente nella quota di 1/3 del ricavato della vendita del patrimonio relitto pari a L. 25.194.000, disposta dalla sig.ra Luigia Turati con testamento olografo n. 625395 di repertorio, a rogito dott. Luciano Lilloni, notaio in Milano.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato consistente nella somma di L. 100.000.000, disposto dal sig. Roberto Perruchon con testamento pubblico n. 78606 di repertorio, a rogito dott.ssa Anna Maria Levrero Vigliani, notaio in Torino.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato consistente nella somma di L. 170.000.000, pari al ricavato della vendita di un immobile sito in Treviso, viale Verdi, 12, al netto di un legato di L. 30.000.000, disposto dal sig. Renzo Desidera con testamento olografo n. 26473 di repertorio, a rogito dott. Ulrico Caruso, notaio in Treviso.

91A3256

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, in Genova, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 25.000.000, disposta dalla sig.ra Maria Irene Casella con testamento pubblico n. 14939 di repertorio, a rogito dott. Marco Cagnone, notaio in Chiavari (Genova).

91A3257

Elenco delle officine farmaceutiche revocate dal 1° aprile 1991 al 30 giugno 1991

Con decreto ministeriale n. 7523 del 29 aprile 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della società Eugal - Lab. chim. farmac. S.r.l., sita in Genova, via Livorno, 16.

Con decreto ministeriale n. 7525 del 29 aprile 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della società Dr. Ottolenghi e C. S.r.l., sita in Torino, via Lanfranchi, 6.

Con decreto ministeriale n. 7539 del 29 aprile 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della società Kelemata S.p.a., sita in Torino, via Reiss Romoli, 10.

Con decreto ministeriale n. 7545 del 7 maggio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della società Selvi S.r.l., sita in Milano, via Giorgini s.n.c.

Con decreto ministeriale n. 7546 del 29 aprile 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre e preparati galenici nell'officina della società Laboratorio chimico riminese d. ind., sita in Rimini (Forlì), via Altobelli Argentina, 17.

Con decreto ministeriale n. 7552 del 29 aprile 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della società Foletto ditta ind., sita in Pieve di Ledro (Trento), via Vittorio Emanuele.

Con decreto ministeriale n. 7569 del 18 maggio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della società Delalande laboratori S.p.a., sita in Pianezza (Torino), via Torino, 19.

Con decreto ministeriale n. 7570 del 18 maggio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre materie prime da usare in medicina nell'officina della società Isnardi Sintesi di M. Luisa e C. S.a.s., sita in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Con decreto ministeriale n. 7571 del 18 maggio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della società LFB Biosint S.p.a., sita in Campoformido (Udine), via Zorutti, 54.

Con decreto ministeriale n. 7574 del 18 maggio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre fermenti lattici nell'officina della società Centro sperimentale latte S.r.l., sita in Milano, via Salasco, 4.

Con decreto ministeriale n. 7579 del 18 maggio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della società Lab. farmac. Chemical Organic Compounds S.r.l., sita in Bologna, via Mazzini, 9.

Con decreto ministeriale n. 7584 del 19 giugno 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della società Agips S.r.l., sita in Rapallo (Genova), via Amendola, 4.

91A3296

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla «Fondazione Antonio Ratti», in Como ad accettare alcune donazioni

Con decreto ministeriale 24 giugno 1991 la «Fondazione Antonio Ratti», con sede in Como, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 135.605.000 in mobili, macchine ed arredi d'ufficio.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1991 la «Fondazione Antonio Ratti», con sede in Como, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000.000 in titoli.

91A3231

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 17 giugno 1990 al 15 dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale San Marco, con sede in Venezia-Mestre che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 17 giugno 1990 al 15 dicembre 1990.

91A3283

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 giugno 1991 in favore di quarantanove operai dipendenti dalla S.a.s. Menozzi & De Rosa, con sede in Montesilvano (Pescara), occupati presso lo stabilimento di Atri (Teramo) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 31 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 6 marzo 1991 al 5 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1991 in favore di complessivi novantasei impiegati dipendenti dalla ditta Cucirini Cantoni Coats S.p.a., con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Acquacalda (Lucca) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a trenta ore settimanali nei confronti di sessantacinque lavoratori impiegati ed a trentacinque ore settimanali nei confronti di trentuno lavoratori impiegati, con esclusione degli altri dipendenti aventi medesima qualifica sospesi a zero ore per legge n. 675/77 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 dicembre 1990 al 31 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1991 in favore di diciotto dipendenti occupati presso lo stabilimento di Catania della società ISFA per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venti ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda già Avellino:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta.

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Attività industriali Sermoneta* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, *con sede in Napoli e stabilimento di Napoli*:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli.

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988 : dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. N.I.O. - Nuove iniziative per l'occupazione* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Licata e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. Inco* ora *Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. Inco Castrovillari 2* ora *Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. Brindisi* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. Satin - Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Cagliari già Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. Nisi Pomarico* ora *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Matera e stabilimento di Pomarico già Matera:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nisi nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti - N.A.I.C.* ora *Nuove attività industriali Chieti - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982 dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria napoletana* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.r.l. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Giugliano e stabilimento di Napoli Già Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Industria del Volturno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina Scalo e stabilimento di Latina già Latina Scalo:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983; dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. Attività industrie abruzzesi* ora *Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. Nuove iniziative teramane* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. Promozione attività Teramo* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. S.V.I.C.* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. Idris* ora *NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative del Basento* ora *NISI - Nuove iniziative sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative Apuliane* ora *PAI - Attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bari e stabilimento di Bitonto già Bari:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983; dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziative Apuliane* ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Agrigento e stabilimento di Licata già Agrigento:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco* ora *Sviluppo attività industriale Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Sila 82* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Industria del Tirreno* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove industrie cosentine* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Sarda Deriver* ora *NIOV - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Siniscola e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda già Avellino:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Atripalda e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. SVAP Umbria* ora *Promozione reimpiego Terni*, con sede in Terni già Spoleto e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Lameziana industrie* ora *INCO 1 - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.r.l. N.I.O.S.* ora *N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 191;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo iniziative industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo iniziative industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. ICEL - Iniziative casertane per l'elettronica* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. I.F.E.L.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 193/84, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Soc. prom. reimp. Pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Promozione reimpiego Terni*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

peiodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. R.I.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo* ora *Promozione reimpiego Terni*, con sede in Terni già Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.r.l. Industria pontina elettronica* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

79) *S.r.l. I.L.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

80) *S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Sulmona e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):
periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

81) *S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:
periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

82) *S.r.l. S.I.R.T. - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):
periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, legge 1° giugno 1991, n. 169 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1° gennaio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 30 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 settembre 1991:

1) Area dei comuni di S. M. Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

2) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce del Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi da tale data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

3) Area del comune di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

4) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123. disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dal ex-Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 od entro 8 mesi dalla predetta data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

5) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione. Lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

6) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla SS 7 e SS 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta I lotto della SS 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

7) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla SS 7 e SS 265 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

8) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi da tale data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

9) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

10) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

11) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

12) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

13) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91:
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

14) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

15) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

16) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

17) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

18) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

19) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

20) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

21) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B, disinquinamento del golfo di Napoli, rete canali e collettori, nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

22) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta, comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 19 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

23) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

24) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

25) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castel Cisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

26) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi del titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

27) Area del comune di Napoli. — Costruzione del I lotto del nuovo Palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

28) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo Palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge nn. 309/57, 285/63, 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

29) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili il 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

30) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del secondo e terzo lotto del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

31) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento primo lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione: lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

32) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golgo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez: lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

33) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi nn. 166 e 492: lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

34) Area del comune di Napoli. - Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi della legge n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

35) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «acquedotto Campania occidentale quarto lotto, progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

36) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del terzo e quarto lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

37) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero agricoltura e foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta: lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

38) Area dei comuni di cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalzati tra la SS 264 e la S.P. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

39) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno, (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la S.S. 264 e la S.S. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

40) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

41) Area dei comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del golfo di Napoli, PS3/215, resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991.

42) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

43) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art 10, titolo II, legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

44) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico ENEL», finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

45) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

46) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

47) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 quinto lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

48) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, progetto PS29/250 e PS29/252, finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

49) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dall'ente ferrovia dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

50) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni, primo progetto 23/484a, secondo progetto 23/783a, terzo lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta, bacino inferiore del Volturno; lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

51) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli Nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta Sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

52) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «acquedotto Regi Lagni», primo progetto 23/484a, secondo progetto 23/783a, terzo progetto sub compensorio «M», finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno; lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

legge n. 169/91;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Eurovideo*, con sede in ricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 17 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Coisa*, con sede in Salerno, uffici e magazzini in Salerno:

periodo: dal 6 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Coisa*, con sede in Salerno, uffici e magazzini in Salerno:

periodo: dal 5 novembre 1990 al 7 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *Ditta Soviero Filomena*, con sede in Cisterna di Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Cisterna di Montemiletto (Avellino):

periodo: dal 10 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 13 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. Calzaturificio Futuro Donna di De Benedictis Anna & C.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 14 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 ottobre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 19 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Calzaturificio Futuro Donna di De Benedictis Anna & C.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 19 ottobre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 ottobre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 19 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Landolfi Renato*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 settembre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 13 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nei lavori per la realizzazione della Nuova Università di Monte S. Angelo, resisi disponibili dal 22 giugno 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 21 dicembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Palermo e impegnate nella realizzazione del raddoppio della Circonvallazione di Palermo, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 18 agosto 1990.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta precedentemente è prolungata al 18 febbraio 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto 29/20, resisi disponibili dal 17 giugno 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 16 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del Basso Lazio impegnate nel completamento dei lavori del secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, resisi disponibili dall'11 maggio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 10 novembre 1990.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta precedentemente è prolungata al 30 aprile 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

91A3252-91A3251

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 luglio 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 luglio 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1991 è di L. 97,14, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1992 è di L. 94,40 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 luglio 1992 è di L. 89,40, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A3348

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 16 luglio 1991, n. 211, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 1991).

In calce al testo del decreto-legge citato in epigrafe, dopo la formula terminativa, alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Dato a *Roma*, addì 16 luglio 1991», leggasi: «Dato a *Napoli*, addì 16 luglio 1991».

91A3345

Comunicato relativo alla legge 19 luglio 1991, n. 214, recante: «Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1991)

In calce al testo della legge citata in epigrafe, dopo la formula terminativa, alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Data a *Roma*, addì 19 luglio 1991», leggasi: «Data a *Napoli*, addì 19 luglio 1991».

91A3346

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	15.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive.	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 1 0 9 1 *

L. 1.200